



**ACRI**



CNDCEC

**IL CONTROLLO INDIPENDENTE NELLE  
FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA**



CNDCEC





CNDCEC



# **IL CONTROLLO INDIPENDENTE NELLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA**

**Settembre 2011**



CNDCEC

 **ACRI**



CNDCEC



## TAVOLO TECNICO ACRI – CNDCEC

### **ACRI**

*Coordinatore* Roberto Marotta  
*Componenti* Umberto Bagnara  
Alessandro Del Castello  
Roberto Governa  
Vincenzo Marini Marini  
Flavio Pizzini

### **CNDCEC**

*Coordinatore* Domenico Piccolo  
*Componenti* Giovanni Battista Alberti  
Marinella Dardes  
Francesco De Filippis  
Giuseppe Daniele Manenti  
Matteo Pozzoli

### *Segreteria tecnica*

ACRI – Giuliano D'Antoni  
IRDCEC - Marianna Gallucci



CNDCEC





## INDICE

<b>PREFAZIONE</b>	<b>7</b>
<b>INTRODUZIONE</b>	<b>9</b>
<b>1. COMPOSIZIONE E REQUISITI DELL'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO</b>	<b>12</b>
1.1 Composizione	12
1.2 Requisiti di indipendenza e professionalità	12
<b>2. FUNZIONI E COMPETENZE DELL'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO</b>	<b>15</b>
2.1 Presupposti di carattere generale	15
2.2 Specificità del controllo nelle FOB	16
<b>3. ATTIVITÀ DI VIGILANZA</b>	<b>18</b>
3.1 Il controllo di legittimità	18
3.2 La vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione	18
3.3 La vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo	19
3.4 La vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo e contabile	20
<b>4. ATTIVITÀ DI "CONTROLLO LEGALE DEI CONTI"</b>	<b>21</b>
<b>5. RAPPORTI CON LE ALTRE FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO E CON GLI ORGANI DELLA FONDAZIONE</b>	<b>23</b>
5.1 Rapporti interni con le altre funzioni di vigilanza e di controllo	23
5.2 Rapporti con gli altri organi dell'ente e con il soggetto incaricato del controllo legale dei conti	23



<b>6. RAPPORTI CON L'AUTORITÀ DI VIGILANZA</b>	<b>25</b>
<b>7. RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA</b>	<b>26</b>
7.1 Relazione sull'attività di "controllo legale dei conti "	26
7.2 Relazione sull'attività di vigilanza	26
7.3 Modalità comuni di redazione	27
<b>APPENDICE NORMATIVA</b>	<b>28</b>



## PREFAZIONE

Le Fondazioni di Origine Bancaria (FOB), enti di diritto privato non lucrativi, costituiscono un'importante realtà economica e sociale del Paese.

Nel perseguimento delle loro finalità statutarie, le FOB operano secondo criteri di economicità, di efficacia e di efficienza. Criteri che informano tanto la gestione patrimoniale ed erogativa, quanto il funzionamento della struttura operativa e della governance.

Al corretto funzionamento dei processi e delle procedure interne le FOB riservano una particolare attenzione, con l'intento di essere trasparenti e di adottare criteri e regole tali da garantire l'imparzialità e l'efficienza dell'operato.

Consapevoli della rilevanza di tali valori, le FOB individuano negli organi di controllo uno strumento di garanzia, anche nei confronti delle collettività di riferimento, in grado di accertare il corretto funzionamento e la corretta amministrazione dell'ente.

È alla luce di queste esigenze che è maturato in seno all'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa (ACRI) l'intendimento di rafforzare tale presidio attraverso la collaborazione con un organismo autorevole e competente, come il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC).

Il presente documento, frutto del lavoro svolto dal Tavolo tecnico attivato nell'ambito del protocollo d'intesa sottoscritto dall'ACRI e dal CNDCEC, mette a disposizione degli organi di controllo, di cui fanno sovente parte Commercialisti ed Esperti contabili, norme di comportamento e principi di riferimento per lo svolgimento dell'attività di controllo nelle FOB.

Pur richiamandosi idealmente ad altri documenti elaborati dal Consiglio Nazionale sulle società commerciali e sugli enti non profit, le presente linee guida declinano indicazioni dettate specificatamente per le FOB. Le loro peculiarità, in termini istituzionali, dimensionali e operativi, connotano anche l'attività dei sindaci: il perimetro dell'attività di vigilanza nelle FOB, ancorché riconducibile ai principi generali propri degli organi di controllo interno, ha una precipua definizione sia riguardo al controllo legale dei conti, che ha come paradigma di riferimento i principi nazionali e l'attività d'investimento del patrimonio, sia riguardo al profilo della vigilanza.

L'attività di controllo ricopre, infatti, una funzione fondamentale, in quanto garantisce anche l'Autorità di vigilanza, circa il rispetto delle disposizioni normative e statutarie, nonché delle prassi e delle procedure in essere.

Il documento esamina, oltre alle operazioni necessarie per eseguire in modo corretto ed efficace tali "attività", anche problematiche tecnico-operative come i rapporti con le altre funzioni deputate, a diverso livello, a svolgere un'attività di vigilanza e controllo, nonché i rapporti con la menzionata Autorità di vigilanza.



Sono, inoltre, forniti orientamenti circa l'analisi delle relazioni sulle attività di controllo legale dei conti e di vigilanza.

Le indicazioni contenute nel documento vogliono essere di ausilio ai professionisti chiamati nelle FOB a svolgere la funzione di sindaco o revisore, affinché la loro attività sia sempre più efficace, connotata da elevata professionalità e indipendenza, a tutela di tutti i soggetti coinvolti nell'attività delle FOB. In questa prospettiva, il volume è arricchito da un'appendice normativa che si propone di offrire essere uno strumento operativo completo e, allo stesso tempo, utile per i professionisti e per i tecnici del settore.

L'auspicio è di contribuire, anche attraverso iniziative come quella presentata, alla definizione di prassi specifiche che possano essere in grado di aumentare il livello di accountability e trasparenza di un settore che appare, soprattutto in momenti di crisi come quello attuale, cruciale per lo sviluppo culturale e sociale del Paese.

**Roberto Marotta**

Presidente Commissione per le  
Questioni contabili e statistiche dell'Acri

**Domenico Piccolo**

Consigliere nazionale  
del Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
con delega al settore non profit

## INTRODUZIONE

### *Natura e scopo del documento*

La disciplina legislativa non contiene disposizioni di dettaglio riguardo alla composizione, al funzionamento e all'attività degli organi di controllo delle Fondazioni di origine bancaria (di seguito FOB), essendo rimessa all'autonomia statutaria di ognuna di esse la relativa regolamentazione, nel rispetto dei principi generali fissati dal legislatore e in funzione delle loro caratteristiche istituzionali e operative.

Secondo la disciplina statutaria, spetta all'organo di controllo interno il compito di svolgere un'azione di vigilanza indipendente, professionale, continuativa, nonché concomitante alla gestione, garantendo un controllo preventivo sulle procedure e sulle scelte operative delle FOB; mentre la funzione di "controllo legale dei conti", che può essere attribuita all'organo di controllo interno o a un revisore, costituisce un elemento di garanzia per l'attendibilità dell'informativa economico-patrimoniale e dell'efficienza del sistema amministrativo-contabile.

L'organo di controllo interno rappresenta nelle FOB il fulcro dell'intero sistema dei controlli, la cui funzione tutela l'ampia gamma di soggetti che interagiscono a diverso livello con le stesse, assicurando un efficace presidio anche alla collettività a cui tali enti si rivolgono.

Per queste ragioni, l'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa (ACRI) e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), quali organismi rappresentativi dei soggetti coinvolti, hanno deciso di sviluppare linee guida comuni, al fine di poter offrire agli operatori del settore, agli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e a tutti gli studiosi della materia ulteriori indicazioni tecniche generalmente condivise.

Le disposizioni contenute nel presente documento ambiscono, in definitiva, a fornire le *best practice* del settore con l'intento di supportare e valorizzare i controlli nelle FOB.

### *Cenni in tema di governance delle Fondazioni di origine Bancaria*

Preliminarmente alla declinazione delle linee guida in ordine al controllo indipendente delle FOB, è opportuno esaminare, pur se in maniera sintetica, il quadro normativo di riferimento e l'assetto organizzativo che connota tali enti.

Le FOB sono disciplinate dalla legge 23 dicembre 1998, n. 461, e dalle relative norme attuative contenute nel decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

Derivano dagli enti conferenti nati negli anni '90 dai conferimenti delle aziende bancarie realizzate dalle Casse di risparmio e dagli Istituti di credito di diritto pubblico in attuazione della c.d. legge Amato-Carli (legge n. 218 del 1990 e d.lgs. n. 356 del 1990).

Le FOB sono persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale, ricondotte dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 300 del 2003 fra i soggetti "dell'organizzazione delle libertà sociali". Perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico nei 21 settori di intervento individuati dal legislatore.

Operano nel rispetto di principi di economicità della gestione e possono compiere tutte le operazioni consentite dalla loro natura giuridica privata.

Il legislatore ha assoggettato le FOB alla vigilanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 153/1999) *“fino a che non è istituita, nell'ambito di una riforma organica [delle associazioni, delle fondazioni e dei comitati], una nuova autorità di controllo sulle persone giuridiche private disciplinate dal titolo II del libro primo del codice civile”* (art. 52, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010).

La *governance* delle FOB, anch'essa definita anche se solo in modo parziale dal legislatore, è caratterizzata da una struttura “tripartita” che si articola in:

- Organo di indirizzo;
- Organo di amministrazione;
- Organo di controllo interno.

A questi tre organi necessari/essenziali, le Fondazioni di origine associativa<sup>1</sup> aggiungono, nell'esercizio della loro autonomia statutaria, un ulteriore organo costituito dall'Assemblea dei soci.

La specifica disciplina della *governance* delle FOB rinvia alle singole scelte statutarie la fissazione della durata dei mandati, fermo restando che ogni componente degli Organi non ne può esercitare più di due consecutivi.

L'Organo di indirizzo è l'organo che ha competenza in ordine alla determinazione dei programmi, degli obiettivi delle FOB e alla verifica dei risultati. Approva le modifiche statutarie dell'ente, nomina e revoca i componenti dell'Organo di amministrazione e dell'Organo di controllo interno, approva il bilancio di esercizio, dispone l'istituzione delle imprese strumentali, definisce le linee generali della gestione patrimoniale e delibera le operazioni di trasformazione e fusione della Fondazione. Alle Fondazioni non è consentita la trasformazione eterogenea, né alle stesse si estende la normativa relativa alle Onlus.

L'Organo di indirizzo è composto, come statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 301 del 2003, da una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, nonché da personalità che per professionalità, competenza ed esperienza, possono efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione.

Lo statuto di ogni FOB disciplina i poteri di designazione dei componenti l'Organo di indirizzo, individuando gli enti pubblici e privati espressivi delle realtà locali. Nell'ambito di tali organi si rileva un'equilibrata presenza di soggetti espressi dalle varie realtà locali, in cui tutti concorrono in posizione di parità e in un positivo rapporto dialettico a formare la libera volontà della Fondazione nel suo unico interesse. I designati non rispondono a coloro che li hanno designati, né hanno vincoli di mandato.

---

<sup>1</sup> Le Fondazioni di origine associativa sono le Fondazioni originate dalle Casse di Risparmio il cui fondo di dotazione iniziale fu costituito interamente da contribuzioni di privati cittadini.



Presso le Fondazioni di origine associativa l'Assemblea dei soci rappresenta idealmente i fondatori della originaria Cassa di Risparmio, cui è essenzialmente attribuito il potere di designare una quota non maggioritaria dei componenti l'Organo di indirizzo.

L'Organo di amministrazione è l'organo di gestione della Fondazione. Ad esso competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione - nell'ambito del quadro generale e delle strategie decise dall'Organo di indirizzo - che non siano riservati per legge a quest'ultimo.

L'Organo di controllo interno è l'organo cui gli statuti assegnano di norma le competenze attribuite dal codice civile ai collegi sindacali delle società per azioni. Gli Organi di controllo, variamente denominati (collegio sindacale, collegio dei revisori dei conti, collegio dei revisori, ecc.), esercitano solitamente sia le funzioni di vigilanza ex art. 2403 c.c., che quelle di controllo contabile.

Nelle Fondazioni le funzioni di vigilanza (legalità, corretta amministrazione, adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile) assumono una particolare valenza, rispetto agli altri enti non lucrativi, in ragione della loro natura istituzionale, dimensione patrimoniale e delle finalità perseguite.

Per quanto concerne gli aspetti amministrativo-contabili, occorre rammentare che gli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 153/1999 recano specifiche disposizioni in merito al bilancio e alle scritture contabili delle Fondazioni e alle modalità di destinazione dei proventi. Nel dettaglio, è previsto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze regolamenti *"la redazione e le forme di pubblicità dei bilanci e della relativa relazione, in conformità con la natura di organismi senza fine di lucro delle Fondazioni"*, provvedendo - con disposizioni transitorie - ad assicurare l'ordinato passaggio alla nuova disciplina di bilancio.

In attuazione di questa ultima disposizione, è stato emanato dal Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica il provvedimento del 19 aprile 2001 che reca le attuali norme di riferimento per la redazione del bilancio - con riguardo agli schemi, ai criteri di valutazione, ai contenuti della nota integrativa e della relazione sulla gestione - nonché per la pubblicità dello stesso.

Nella redazione del bilancio, le Fondazioni fanno riferimento ai principi contabili nazionali e sono tenute, laddove possibile, a fare riferimento alle disposizioni degli articoli da 2421 fino a 2435 del codice civile; tali disposizioni sono osservate in quanto applicabili (avuto riguardo alla loro natura di enti senza scopo di lucro e alle loro finalità) e qualora non derogate dalla specifica disciplina di riferimento contenuta nel menzionato provvedimento dell'aprile 2001.

Infine, le FOB redigono, insieme al bilancio economico-patrimoniale, anche il bilancio di missione o sociale. Questo documento informativo costituisce un'apposita sezione della relazione sulla gestione in cui sono illustrati gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione e l'attività istituzionale svolta nell'anno.

## 1. COMPOSIZIONE E REQUISITI DELL'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

Le norme primarie di riferimento per la definizione della composizione e dei requisiti dei soggetti incaricati del controllo sono contenute nell'art. 4 del d.lgs. n. 153/1999, in base alle quali l'organo di controllo interno:

- è nominato e revocato dall'organo di indirizzo, che è l'organo con attribuzioni strategiche e di controllo dei risultati delle FOB (art. 4, comma 1, lettera b);
- non può essere composto da persone che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria di riferimento della FOB o sue controllate o partecipate (art. 4, comma 2-bis);
- deve essere composto *“da persone che hanno i requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti”* (art. 4, comma 4).

La disciplina della composizione, dei requisiti e delle situazioni di incompatibilità dell'organo di controllo interno è di competenza statutaria.

### 1.1 *Composizione*

Con specifico riferimento alla composizione, è coerente con l'operatività e la dimensione delle FOB un Organo di controllo interno formato da tre membri. La presenza di eventuali membri supplenti dipende dalla situazione organizzativa della singola fondazione; non è necessaria la loro presenza, essendo agevole la ricostituzione dell'organo in tempi adeguati ad assicurare l'esercizio pieno e completo della funzione assegnata.

### 1.2 *Requisiti di indipendenza e professionalità*

Nelle FOB l'attività di controllo ha come riferimento la tutela degli interessi connessi allo svolgimento dell'attività istituzionale - con particolare riguardo alla trasparenza, alla correttezza e alla indipendenza operativa - nei confronti della collettività e del territorio di elezione.

È necessario, in analogia a quanto previsto dal codice civile e dalle linee guida elaborate dal CNDCEC<sup>2</sup> per gli enti non profit, che i componenti degli organi di controllo svolgano la propria attività secondo canoni di indipendenza, autonomia e professionalità.

<sup>2</sup> Si veda: CNDCEC, *Il controllo indipendente negli enti non profit e il contributo professionale del dottore commercialista e dell'esperto contabile*, 2011.

Canoni che implicano, per quanto attiene a:

- a. l'indipendenza<sup>3</sup>, l'adozione di un corretto comportamento professionale basato unicamente sugli elementi rilevanti per l'esercizio della funzione escludendo ogni fattore ad esso estraneo e l'assenza di ogni condizionamento associato a situazioni o circostanze in grado di comprometterne lo svolgimento dell'incarico in modo libero e obiettivo<sup>4</sup>;
- b. l'autonomia, l'assenza di condizionamenti e subalternità atte a determinare remore o comportamenti privi della necessaria libertà di giudizio;
- c. la professionalità, la presenza di requisiti corrispondenti alle funzioni assegnate, affinché possano essere esercitate in modo critico, preparato e adeguatamente autorevole.

Assicura l'indipendenza dell'organo di controllo interno anche la presenza di un compenso adeguato alle funzioni assegnate, alla complessità organizzativa, all'attività svolta e alla natura non lucrativa della Fondazione.

Deve essere osservato, al riguardo, che l'applicazione delle tariffe professionali, che fanno riferimento alla dimensione del patrimonio, porterebbe alla determinazione di un livello di compensi estremamente gravoso, sia in relazione alla natura di organismo non-profit, sia alla effettiva limitata complessità dell'attività di controllo nella fondazione rispetto a quella di enti for profit di pari patrimonio<sup>5</sup>.

L'utilizzo consapevole delle disposizioni derogatorie della tariffa concedono in ogni caso la possibilità di definire in modo adeguato e ragionevole il pertinente compenso dell'attività di controllo.

Il compenso per l'intera durata dell'incarico deve essere determinato in sede di nomina ed essere comunicato all'interessato prima dell'accettazione.

Se l'organo svolge anche compiti di controllo legale dei conti, è auspicabile che sia composto da soggetti professionalmente abilitati allo svolgimento della funzione di revisore legale.

Diversamente, ove l'attività di vigilanza e quella di controllo legale dei conti siano affidate a due organi distinti, l'organo cui compete l'attività di vigilanza deve essere composto da soggetti aventi i requisiti previsti dal codice civile per gli organi di controllo delle società per azioni.

---

3 A tal proposito possono soccorrere le *Norme di comportamento del collegio sindacale*, emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 15 dicembre 2010, e, in particolare, la Norma 1.4. *Obiettività, indipendenza e cause di ineleggibilità e decadenza*.

4 Richiamandosi i principi desumibili dall'ordinamento societario (art. 2399 c.c.), l'indipendenza del controllore si ritiene compromessa nel caso in cui quest'ultimo ricopra ruoli di amministratore nell'ente o in società e organizzazioni collegate o controllate direttamente o indirettamente dall'ente; nel caso in cui sia legato da rapporti di coniugio, parentela o affinità con i componenti gli organi dell'ente oppure da rapporti di natura patrimoniale o professionale - costituiti da rapporti di lavoro dipendente o subordinato ovvero anche da rapporti di collaborazione e consulenza continuativa - potenzialmente idonei a compromettere l'indipendenza del professionista.

5 Si veda: *Decreto ministeriale, 2 settembre 2010, n. 169, Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri di rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili*.



CNDCEC

La presenza di una durata adeguata del mandato assicura all'organo di controllo interno la necessaria continuità dell'azione di vigilanza, alla base di un efficiente e autonomo esercizio delle funzioni assegnate.

Si raccomanda, nel caso in cui l'organo di controllo interno si costituisca sotto forma di organo collegiale, che il numero dei componenti sia dispari. Qualora l'organo di controllo interno sia collegiale, inoltre, deve essere nominato un Presidente.



## 2. FUNZIONI E COMPETENZE DELL'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

### 2.1 *Presupposti di carattere generale*

La natura non lucrativa delle FOB, nonché le loro differenti problematiche e criticità, rispetto alle regole generali concernenti le funzioni degli organi di controllo sia negli enti commerciali, che negli altri enti non profit, implicano lo svolgimento di un'attività di vigilanza e controllo, da un lato, più specifica e, dall'altro lato, tendenzialmente modulata in relazione alle dimensioni e al livello di complessità organizzativa.

In linea con l'approccio modulare, l'attività di controllo genericamente intesa deve essere pianificata ed esercitata in conformità alle caratteristiche delle operazioni eseguite.

Il criterio richiamato nel presente documento per individuare le modalità con cui pianificare ed eseguire l'attività di controllo – come previsto dalle migliori prassi professionali nazionali e internazionali – è fondato in prima istanza sull'analisi del rischio (*risk approach*)<sup>6</sup>.

L'applicazione di tale approccio rende possibile determinare in modo specifico per le singole attività l'entità e le modalità esplicative del controllo necessarie per poter assicurare un adeguato livello di vigilanza e controllo legale dei conti.

L'attività di controllo non può, perciò, prescindere da un puntuale accertamento dell'esistenza e della congruità di un appropriato sistema di rilevazione amministrativa e contabile, così da poter pianificare e individuare il rischio che l'attività di vigilanza e di controllo legale dei conti deve monitorare, nonché per definire le conseguenti operazioni da porre in essere<sup>7</sup>.

Un'attenzione particolare è riservata anche alla periodicità delle attività di controllo, ai fini dell'esercizio delle funzioni riservate all'organo di controllo interno.

Di norma, le riunioni dell'organo di controllo interno devono aver luogo almeno ogni novanta giorni. Se le circostanze lo richiedono, è opportuno che tali riunioni avvengano anche secondo termini temporali più ravvicinati.

<sup>6</sup> Si veda: CNDCEC, *Norme di comportamento del collegio sindacale*, Sezione 3.

<sup>7</sup> A questo scopo, appare, per esempio, necessario verificare se esiste un ufficio amministrativo interno deputato alla tenuta della contabilità dell'ente, se questo sia dotato di procedure di rilevazione dei fatti amministrativi e se sono adottate specifiche procedure in ordine alla archiviazione e conservazione della documentazione amministrativa. Qualora l'ente non sia dotato di un ufficio amministrativo-contabile interno e si avvalga di strutture esterne, l'accertamento verterà sulla esistenza e regolarità di un contratto per l'affidamento della gestione contabile, se tale contratto è puntualmente onorato ed offre opportune garanzie di tempestività e puntualità degli adempimenti amministrativo-contabili. Gli accertamenti di cui sopra andranno comunque effettuati in ordine ai sistemi di conservazione, consegna e ricezione dei documenti amministrativo-contabili. L'organo di revisione potrà richiedere verifiche presso il luogo ove le scritture contabili sono tenute.

## 2.2 Specificità del controllo nelle FOB

Le attribuzioni degli organi di controllo sono desumibili, in quanto compatibili, dalle funzioni di controllo e di vigilanza previste dal codice civile per le società per azioni; ciò nonostante, non è né possibile, né ragionevole mutuare in modo acritico le disposizioni previste per gli enti retti in forma societaria, in virtù della tipicità dell'attività svolta, che non è lucrativa, e della minore articolazione a livello aziendale che le FOB spesso presentano.

La specifica disciplina legislativa delle FOB prevede che l'organo di controllo interno segnali all'Autorità di vigilanza gli atti e i fatti che possano costituire un'irregolarità di gestione o una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle FOB.

L'attività di vigilanza dell'organo di controllo interno, quindi, oltre a tenere conto delle indicazioni elaborate dal CNDCEC relativamente al "*Controllo indipendente negli enti non profit*", con i quali le FOB condividono le finalità non lucrative, dovrà altresì tenere conto delle loro peculiarità normative e operative.

Una particolare attenzione dovrà essere riservata ai seguenti ambiti o aree di indagine:

### a. Governance

- controllo del rispetto delle procedure di designazione e di nomina, dei requisiti (onorabilità e professionalità), delle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità, delle situazioni di conflitto di interesse.

### b. Impiego del patrimonio e destinazione del reddito

- verifica della presenza di adeguati strumenti organizzativi e procedurali e della presenza di idonei presidi di vigilanza in caso di esternalizzazione della gestione del patrimonio;
- rispetto della separatezza organizzativa, nonché del possesso delle necessarie competenze tecniche in caso di gestione diretta del patrimonio;
- verifica della destinazione del reddito secondo le previsioni normative.

### c. Perseguimento finalità istituzionali

- vigilanza circa il rispetto delle norme e delle procedure che ineriscono all'attività istituzionale con riferimento alla trasparenza dell'attività;
- verifica della presenza di procedure di monitoraggio e della loro corretta applicazione;
- vigilanza sulla base delle conoscenze acquisite nello svolgimento della propria funzione, circa la coerenza della rendicontazione sociale con l'attività svolta;
- verifica che l'attività è indirizzata esclusivamente nei settori ammessi, con una prevalente operatività nei settori rilevanti.

Spettano all'organo di controllo interno le funzioni, riservate dal legislatore ai collegi sindacali delle società, riguardanti:

- il controllo di legittimità (osservanza della legge e dello statuto);



- la vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- la vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- il controllo legale dei conti.

Le attribuzioni, laddove l'organo non sia monocratico, sono assegnate ed esercitate collegialmente. Gli atti di ispezione e controllo possono essere esercitati individualmente purché gli stessi siano pianificati collegialmente<sup>8</sup>. Gli atti di ispezione e controllo, unitamente ai relativi esiti, devono essere verbalizzati nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo interno.

Analogamente, le considerazioni espresse dai componenti dell'organo di controllo interno in sede di riunione degli organi delle FOB devono essere il frutto di valutazioni collegiali, altrimenti deve essere evidenziato che trattasi di opinioni personali.

---

<sup>8</sup> Tuttavia, ove per ragioni di urgenza l'organo di controllo interno lo ritenga necessario può collegialmente incaricare un proprio componente allo svolgimento di specifici atti di ispezione e controllo. Si veda CNDCEC, *Norme di comportamento del collegio sindacale*, e in particolare le Norme 2.1 e 5.1, nonché CNDCEC, *Linee guida per l'organizzazione del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti, Documento di consultazione, 15 settembre 2011*, e in particolare le Linee guida R.30.

### 3. ATTIVITÀ DI VIGILANZA

#### 3.1 *Il controllo di legittimità*

Il controllo di legittimità attiene al rispetto formale e sostanziale della normativa applicabile alle Fob, verificando la conformità degli atti e delle deliberazioni degli organi.

Tale controllo è svolto in sede di esame preliminare dei documenti sottoposti alle valutazioni degli organi (di indirizzo e di amministrazione), oltre che con la partecipazione alle riunioni degli organi stessi, vigilando che le delibere prese siano conformi alle disposizioni di legge o di statuto.

Rientra nel controllo di legittimità anche la vigilanza circa il rispetto delle disposizioni impartite dall'Autorità di vigilanza.

Per poter esplicitare detta attività di controllo occorre che l'organo:

- verifichi che la struttura organizzativa sia adeguata a consentire il rispetto delle norme e la corretta esecuzione degli adempimenti connessi;
- riceva un'adeguata informativa circa gli argomenti posti all'attenzione degli organi;
- possa richiedere e acquisire informazioni da parte degli organi;
- possa svolgere ispezioni e controlli mirati all'accertamento del rispetto della legge, dello statuto, nonché delle procedure adottate dalla FOB.

#### 3.2 *La vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione*

Non compete all'organo di controllo interno sindacare le scelte gestionali. Tuttavia spetta ad esso il compito di vigilare sulla correttezza del processo decisionale<sup>9</sup>, accertando che:

- gli amministratori agiscano con la dovuta attenzione e abbiano ricevuto un'adeguata informativa;
- non siano assunte decisioni in contrasto con le finalità statutarie o ad esse estranee;
- le decisioni non siano viziate da situazioni di conflitto di interesse<sup>10</sup>;
- non sia compromessa l'integrità patrimoniale e che la politica complessiva di impiego del patrimonio sia coerente con il conseguimento di una redditività adeguata;
- siano state adottate idonee misure atte a garantire un'adeguata conservazione dei beni materiali e immateriali della FOB;

<sup>9</sup> A tale fine l'organo di controllo interno ha un potere "ispettivo" e un potere di "informativa" inteso come potere di richiedere tutte le informazioni necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni.

<sup>10</sup> Il controllo concerne altresì la verifica che i componenti gli Organi decidano in modo libero da influenze esterne, con particolare attenzione a quelle dei soggetti designanti.



- le decisioni assunte non siano in contrasto con le procedure in essere e con le delibere precedenti o assunte da altri organi.

In questo ambito va inquadrato il controllo sulle procedure relative alla gestione patrimoniale e all'attività istituzionale, in relazione ai principi programmatici e strategici elaborati dall'organo di indirizzo e ai relativi regolamenti interni. Inoltre, l'organo di controllo interno, laddove non sia incaricato di svolgere il controllo legale dei conti, dovrebbe verificare, sulla base delle informazioni acquisite nello svolgimento della propria attività, l'osservanza da parte degli amministratori delle norme procedurali inerenti alla redazione, all'approvazione e alla pubblicazione del bilancio d'esercizio.

### **3.3 La vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo**

Per assetto organizzativo si intende, sotto il profilo aziendale, il complesso dei protocolli, delle direttive e delle procedure che presidono il funzionamento della FOB e in ordine al quale l'organo di controllo interno ne verifica l'adeguatezza, in termini di competenze e responsabilità, con riferimento ai processi decisionali e operativi in atto, nonché la congruità del funzionamento.

Nelle FOB, l'attività di vigilanza dell'organo di controllo interno sulla struttura organizzativa è finalizzata a verificare che la stessa sia in grado di assicurare il raggiungimento degli obiettivi perseguiti con efficacia ed efficienza tenuto conto:

- della dimensione del patrimonio disponibile;
- dei flussi erogativi che esso può produrre;
- del tipo di scelte operative che sono compiute dagli organi circa il perseguimento dei fini istituzionali.

La vigilanza sull'adeguatezza della struttura organizzativa richiede, quindi, di verificare che:

- gli elementi che la caratterizzano siano adatti alle dimensioni e all'operatività della FOB (ad esempio verificando che vi sia una coerenza della struttura con le dimensioni della FOB);
- le direttive e le procedure interne siano state definite e siano osservate;
- le procedure interne siano coerenti con l'obiettivo di prevenire la violazione di norme generali e interne di autoregolamentazione (per esempio, codici di condotta, codici etici);
- sia realizzata una chiara separazione di competenze e una netta contrapposizione di responsabilità nei compiti e nelle funzioni fra i diversi organi e nella struttura operativa;
- il personale abbia una adeguata competenza a svolgere le funzioni assegnate.

È compito dell'organo di controllo interno individuare eventuali punti di debolezza e segnalarli all'organo di amministrazione affinché provveda a rimuoverli.



### **3.4 La vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo e contabile**

Questa specifica tipologia di vigilanza ha la funzione di garantire, con ragionevolezza, l'attendibilità delle informazioni desumibili dal bilancio. Ciò rende necessario esaminare il sistema dei controlli interni e l'assetto amministrativo e contabile mediante un adeguato confronto con il segretario/direttore generale e le funzioni aziendali preposte ai sistemi contabili<sup>11</sup>, l'*internal audit*, il soggetto incaricato del controllo legale dei conti, se diverso dall'organo di controllo interno, anche per verificare la presenza di un'attività di monitoraggio che garantisca il concreto funzionamento dei sistemi. In questo contesto l'organo di controllo interno dovrebbe altresì verificare l'adeguatezza e il funzionamento del sistema informativo, ivi comprese le prassi e le procedure informatiche in uso.

Spetta all'organo di controllo interno vigilare circa l'adeguatezza:

- del sistema di controllo interno;
- delle procedure e dei protocolli organizzativi e sulla loro applicazione.

---

<sup>11</sup> Nella realtà delle FOB l'assetto amministrativo-contabile spesso non è molto complesso: nella maggior parte dei casi è presente un responsabile amministrativo coadiuvato da uno o più collaboratori. Solitamente sono presenti anche uno o più consulenti esterni, nel campo fiscale o giuslavoristico.



#### 4. ATTIVITÀ DI “CONTROLLO LEGALE DEI CONTI”

Il “controllo legale dei conti” si sostanzia fundamentalmente nell’attività di revisione contabile.

Tale controllo non coincide necessariamente con la “revisione legale dei conti” (introdotta nel panorama normativo nazionale per mezzo del d.lgs. n. 39 del 2010) prevista per le società commerciali. Tale convinzione origina giuridicamente dal fatto che il legislatore non ha modificato il disposto normativo del d.lgs. n. 153 del 1999 e concettualmente - come precedentemente indicato - dall’evidenza che il controllo delle FOB è riferito a strutture aventi finalità istituzionali sostanzialmente diverse, nonché finalizzato alla tutela di interessi differenti.

Il controllo legale dei conti, quindi, è esercitato nelle FOB tenendo in considerazione i principi di revisione adottati dal CNDCEC<sup>12</sup>, indipendentemente dall’organismo deputato al suo esercizio (organo di controllo interno, revisore o società di revisione esterna); tale attività deve, tuttavia, considerare le specificità delle FOB, a partire dalle norme contabili e di bilancio di riferimento contenute nel provvedimento del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 19 aprile 2001, nonché delle altre specifiche disposizioni del d.lgs. n. 153 del 1999.

In questa prospettiva, per “controllo legale dei conti” si intende l’insieme delle operazioni di controllo contabile e amministrativo che l’organo o il soggetto incaricato del controllo legale dei conti (da ora in avanti, per semplicità, il “revisore”), in applicazione del presente documento, pone in essere per predisporre la relazione sul bilancio ovvero sul rendiconto.

Il revisore accerta se viene tenuta una contabilità separata per le attività commerciali; qualora l’impianto o l’organizzazione amministrativa non fossero ritenuti congrui alla dimensione e/o all’attività esercitata, è opportuno considerare i connessi rischi ai fini del controllo legale dei conti.

Occorre, poi, verificare che le scritture contabili siano regolarmente tenute e archiviate per il tempo previsto dalla legge o, laddove non vi siano specifiche disposizioni al riguardo, per un periodo di tempo determinato con prudenza.

È oggetto di verifica la corretta impostazione del piano dei conti, in ordine alle attività esercitate e alla natura dell’ente.

L’attività di controllo legale dei conti non può prescindere dalla verifica della corretta identificazione ed esposizione delle poste e dei parametri eventualmente previsti dalla legge ai fini civilistici o fiscali.

Il revisore:

- accerta la corrispondenza tra le scritture contabili e i dati risultanti dal bilancio;
- constata che siano rispettate le specifiche disposizioni per la redazione del bilancio delle FOB

---

<sup>12</sup> L’art 11, comma 1, del d.lgs. n. 39 del 2010 dispone che la revisione legale dei conti deve essere effettuata “in conformità ai principi di revisione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 26, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/43/CE”. Il comma 3 prevede, inoltre, che “Fino all’adozione dei principi di cui al comma 1, la revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione elaborati da associazioni e ordini professionali e dalla Consob”.



ex art. 9 del d.lgs. n. 153 del 1999 e che siano applicati i principi contabili nazionali;

- procede alle verifiche di natura contabile con cadenza atta a garantire l'integrità patrimoniale della FOB per quanto in suo potere;
- verifica che il patrimonio della FOB sia esistente e adeguato a garantire il pieno adempimento delle obbligazioni assunte e la possibilità di continuare a svolgere la propria attività;
- riscontra che i beni materiali e immateriali di proprietà della FOB siano adeguatamente inventariati;
- verifica la congruità dei criteri di valutazione e di esposizione adottati;
- effettua controlli periodici almeno ogni 90 giorni.

È indispensabile, infine, che il revisore si accerti dei vincoli eventualmente gravanti sul patrimonio della FOB e che tali vincoli siano puntualmente indicati e che di essi sia dato adeguato conto.

L'organo incaricato del controllo legale dei conti, nel caso in cui sia collegiale, è composto da un numero dispari di componenti e deve nominare un Presidente.





## 5. RAPPORTI CON LE ALTRE FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO E CON GLI ORGANI DELLA FONDAZIONE

L'attività di controllo si concretizza in un'attenta e costante vigilanza svolta, in autonomia e indipendenza, in un'ottica di sincronia e cooperazione con gli organi della FOB, al fine di garantire il corretto funzionamento dell'ente e l'efficace perseguimento delle finalità istituzionali<sup>13</sup>.

In questa prospettiva, è auspicabile un interessamento dell'organo di controllo interno per esprimere pareri o formulare osservazioni, anche in via preventiva, rispetto a talune operazioni o in relazione alla definizione degli assetti contabili, amministrativi e organizzativi.

### 5.1 *Rapporti interni con le altre funzioni di vigilanza e di controllo*

L'organo di controllo interno svolge un ruolo centrale per l'insieme delle attività di vigilanza e controllo. Il ruolo di riferimento e di garanzia del rispetto delle norme e della corretta amministrazione e buona gestione che ne deriva implica che ad esso facciano riferimento tutte le altre funzioni preposte, in relazione alle specifiche attribuzioni, all'attività di *audit* e di *compliance*.

È necessario, pertanto, che l'organo di controllo interno intrattenga proficui e costanti rapporti con l'*audit* interno e l'organismo di vigilanza ex d.lgs. n. 231 del 2001, se costituiti, ovvero con altri eventuali organismi o funzioni aziendali di controllo, al fine di acquisire e scambiare informazioni utili allo svolgimento dei propri compiti di vigilanza.

### 5.2 *Rapporti con gli altri organi dell'ente e con il soggetto incaricato del controllo legale dei conti*

#### - *Rapporti con l'organo di indirizzo*

L'organo di controllo interno riferisce almeno in occasione della discussione del bilancio all'organo di Indirizzo in merito all'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri mediante una relazione, coerente con le attribuzioni assegnate allo stesso dalla legge.

La relazione è un atto collegiale e la sua approvazione è oggetto di verbalizzazione.

Al fine di salvaguardare l'integrità dell'azione amministrativa e superare situazioni di conflitto di interessi, l'organo di controllo interno deve essere sentito in occasione della determinazione dei compensi dell'organo di indirizzo e, conformemente alle previsioni statutarie, convocare gli organi amministrativi in caso di inerzia dell'organo deputato.

<sup>13</sup> Una specifica questione si pone riguardo ai rapporti con gli organi di controllo delle società ed enti strumentali (laddove la composizione sia diversa), con riferimento al diritto di informativa dell'organo di controllo interno della FOB nei confronti di quelli delle controllate.



- *Rapporti con l'organo di amministrazione e con il segretario/direttore generale*

L'esercizio dell'attività di vigilanza implica un diritto di informativa nei confronti dell'organo di amministrazione e del segretario generale, con riferimento alle operazioni effettuate e alle attività svolte dalla FOB, nonché la facoltà di procedere ad atti di ispezione e di controllo.

L'organo di controllo interno segnala all'organo di amministrazione eventuali punti di debolezza rilevati nell'esercizio delle proprie funzioni.

- *Rapporti tra l'organo incaricato dell'attività di vigilanza e soggetto incaricato del controllo legale dei conti*

Ove l'attività di controllo legale dei conti sia attribuita al revisore/società di revisione, l'organo di controllo interno, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, acquisisce e scambia con lo stesso informazioni e dati necessari per lo svolgimento dei rispettivi compiti.

L'organo di controllo interno e il soggetto incaricato del controllo legale dei conti si incontrano almeno una volta all'anno in sede di verifica del bilancio<sup>14</sup>.

Il soggetto incaricato del controllo legale dei conti segnala all'organo di controllo interno eventuali anomalie di natura contabile riscontrate che possano costituire indizio di comportamento illegittimo o di irregolarità.

L'organo di controllo interno acquisisce dal soggetto incaricato del controllo legale dei conti copia della relazione al bilancio, nonché le informazioni inerenti al piano di revisione applicato e alle problematiche di bilancio riscontrate.

È auspicabile che l'organo di controllo interno sia sentito per la nomina e revoca del soggetto incaricato del controllo legale dei conti, nonché per l'assegnazione allo stesso di ulteriori incarichi.

---

<sup>14</sup> Con il soggetto incaricato del controllo legale dei conti dovrebbe attivarsi uno stretto rapporto in relazione alle verifiche periodiche e alla formazione del bilancio, con reciproche segnalazioni.



## 6. RAPPORTI CON L'AUTORITÀ DI VIGILANZA

L'art. 10, comma 3, lettera d), del decreto n. 153 del 1999 dispone che l'organo di controllo interno deve informare *“senza indugio l'Autorità di Vigilanza di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle Fondazioni”*<sup>15</sup>.

Pertanto, l'attività dell'organo di controllo interno deve essere indirizzata, fra l'altro, a valutare preliminarmente e verificare successivamente se gli atti o i fatti rilevati possono costituire un'irregolarità o una violazione.

Laddove vengano riscontrate eventuali inosservanze di norme di legge, di statuto o di disposizioni regolamentari, nonché si ravvisino violazioni dei principi di corretta amministrazione l'organo di controllo interno ne dà comunicazione all'organo di amministrazione e all'Autorità di vigilanza. È opportuno, in ogni caso, che l'organo di controllo interno effettui preliminarmente i necessari accertamenti e che ne dia comunicazione in tempo utile, una volta riscontrate tali irregolarità.

---

<sup>15</sup> La successiva lettera j) del medesimo art. 10 prevede che l'Autorità di vigilanza possa adottare i provvedimenti di decadenza o di sospensione degli organi ove non siano adottati dai competenti organi della FOB, anche su segnalazione dell'organo di controllo interno.

## 7. RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA

### 7.1 *Relazione sull'attività di "controllo legale dei conti"*

L'organo incaricato del "controllo legale dei conti" esprime, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio di esercizio che indichi se questo è conforme alle norme applicabili e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione economico-patrimoniale della FOB e il risultato economico di esercizio.

La veridicità si esprime, oltre che con la trasparente rappresentazione delle attività dell'ente, mediante l'esauritiva rendicontazione, non meramente quantitativa, delle diverse aree nelle quali l'ente esplica le sue attività<sup>16</sup>.

La relazione deve indicare le modalità e i principi con cui è stato effettuato il controllo legale dei conti.

Dalla relazione deve rilevarsi che l'attività svolta è stata finalizzata all'acquisizione di ogni elemento necessario per verificare che il bilancio non sia viziato da errori significativi e che risulti, nel suo complesso, attendibile.

### 7.2 *Relazione sull'attività di vigilanza*

In conformità a quanto disposto dall'art. 2429, comma 2, c.c., l'organo di controllo interno riferisce, con apposita relazione, all'organo di indirizzo sulla attività di vigilanza svolta, nonché esprime proprie osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione.

Di seguito, a titolo meramente esemplificativo, si individua il contenuto delle sezioni della relazione al bilancio redatta dall'organo di controllo interno e destinata all'organo di indirizzo.

#### *- Sintesi e risultati dell'attività di vigilanza svolta - omissioni e fatti censurabili*

Il contenuto di tale sezione riguarda l'attività di vigilanza svolta dall'organo di controllo interno, che è compiuta anche in osservanza del presente documento.

In particolare, tale sezione include le valutazioni sui seguenti elementi:

- controllo di legittimità;
- rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- adeguatezza e funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

In questa sezione, l'Organo di controllo interno segnala eventuali criticità emerse nello svolgimento della propria attività.

#### *- Proposte in ordine al bilancio, alla sua approvazione e alle materie di competenza dell'organo di controllo interno*

---

<sup>16</sup> A tale fine è opportuno esaminare anche le sezioni descrittive dell'ente nonché le modalità di esposizione (voci complessive, voci e di cui) delle aree dei documenti del bilancio.



L'organo di controllo interno deve formulare proprie osservazioni e proposte in ordine al bilancio di esercizio avendo riguardo, in particolare, alla tempestività e alla correttezza della formazione dei documenti che lo compongono, nonché del procedimento con cui questi sono stati predisposti e presentati all'organo di indirizzo, nei limiti della funzione che gli è demandata.

La relazione deve contenere uno specifico riferimento all'esercizio della deroga di cui al punto 1.4 del richiamato Provvedimento del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 19 aprile 2001, in ordine al quale l'organo di controllo interno esprime le proprie osservazioni in merito alla fondatezza delle relative ragioni.

### **7.3 Modalità comuni di redazione**

Le menzionate relazioni recano l'indicazione della data della loro sottoscrizione e sono messe a disposizione dei componenti l'organo di indirizzo unitamente ai documenti di bilancio.

Nel caso in cui all'organo di controllo interno sia affidata anche l'attività di controllo legale dei conti, all'organo di indirizzo devono essere presentate entrambe le informative. È comunque possibile predisporre un unico documento che si compone delle seguenti sezioni:

- A. *Relazione sull'attività di controllo legale dei conti;*
- B. *Relazione sull'attività di vigilanza.*



## APPENDICE NORMATIVA

- Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461;
- Legge 23 dicembre 1998, n. 461, recante delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria;
- Provvedimento del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 19 aprile 2001 recante le indicazioni per la redazione, da parte delle fondazioni bancarie, del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2000.

**DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1999,  
n. 153 (Testo Vigente<sup>17</sup>)**

**Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461<sup>18</sup>.**

Art. 1

*Definizioni*

1. Nel presente decreto si intendono per:
  - a. "Legge di Delega": la legge 23 dicembre 1998, n. 461;
  - b. "TUIR": testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

- c. "Fondazione": l'ente che ha effettuato il conferimento dell'azienda bancaria ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

*c-bis.*"Settori ammessi": 1) Famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; 2) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologie e disturbi psichici e mentali; 3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale; 4) arte, attività e beni culturali<sup>19, 20</sup> [I settori indicati possono essere modificati con regolamento dell'Autorità di vigilanza da emanare ai sensi dell'art. 17, comma

17 Testo consolidato con l'art. 19 della legge 7 marzo 2001 n. 62, con l'art. 11 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, con l'art. 80, comma 20, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, con l'art. 4 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, come modificato dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 212, con l'art. 39, comma 14-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, con l'art. 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con l'art. 2, comma 4, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, con l'art. 7 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, con l'art. 17, comma 2 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, con l'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303 e con l'art. 52 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 come modificato e integrato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.

18 Testo coordinato con il dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale 23 settembre 2003, n. 301.

19 L'articolo 153, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ripropone il testo dell'abrogato articolo 7 della legge n. 166/02, che aveva ricompreso tra i settori ammessi anche "*la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità*".

20 L'art. 172 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, rubricato "società pubblica di progetto", al comma 2 stabilisce che "Alla società pubblica di progetto possono partecipare le camere di commercio, industria e artigianato e le fondazioni bancarie" e al comma 6 che "*La realizzazione di infrastrutture costituisce settore ammesso, verso il quale le fondazioni bancarie possono destinare il reddito, nei modi e nelle forme previste dalle norme in vigore*". I predetti comma hanno riportato rispettivamente il comma 2 e 6 dell'art. 5 *ter* del d. lgs. n. 190/2002, inserito dal d. lgs. n. 189/2005, decreti entrambi abrogati dall'art. 256 del d. lgs. n. 163/2006.

- 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400]<sup>21</sup>;
- d. “Settori rilevanti”: i settori ammessi scelti, ogni tre anni, dalla Fondazione, in numero non superiore a cinque<sup>22</sup>;
- e. “Autorità di Vigilanza”: l’autorità prevista dall’articolo 2, comma 1, della Legge di Delega, le cui funzioni sono esercitate in via transitoria dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, secondo quanto previsto dall’articolo 10;
- f. “Società Bancaria Conferitaria”: la società titolare direttamente o indirettamente di tutta o parte dell’originaria azienda bancaria della Fondazione e nella quale la stessa detiene direttamente o indirettamente una partecipazione, ivi compresi, in particolare: 1) la società titolare di tutta o parte dell’originaria azienda bancaria conferita dalla Fondazione ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356; 2) la società risultante da operazioni di fusione della Società Bancaria Conferitaria; 3) la società beneficiaria di operazioni di scissione e di conferimento di tutta o parte dell’azienda bancaria da parte della Società Bancaria Conferitaria; 4) la società che detiene il controllo delle società di cui ai punti 1, 2 e 3;
- g. “Società Conferitaria”: la società destinataria dei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modifiche e integrazioni, ivi compresi, in particolare: 1) la società titolare di tutta o parte dell’originaria azienda conferita dalla Fondazione ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356; 2) la società risultante da operazioni di fusione della Società Conferitaria; 3) la società beneficiaria di operazioni di scissione e di conferimento di azienda da parte della Società Conferitaria; 4) la società che detiene il controllo delle società di cui ai punti 1, 2 e 3;
- h. “Impresa Strumentale”: impresa esercitata dalla Fondazione o da una società di cui la Fondazione detiene il controllo, operante in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla Fondazione nei Settori Rilevanti;
- i. “Partecipazione Indiretta”: la partecipazione detenuta tramite società controllata, società fiduciaria o per interposta persona;
- j. “Conferimenti”: i conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modifiche ed integrazioni;
- k. “Fondi Immobiliari”: i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi;
- l. “Direttiva del 18 novembre 1994”:
- 21 Lettera aggiunta dall’art. 11, comma 1 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. La Corte Costituzionale con sentenza n. 301/2003 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale limitatamente alle parole indicate fra le parentesi quadre.
- 22 Lettera prima sostituita dall’art. 11, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successivamente modificata dall’art. 39, comma 14-*nonies* del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.





la direttiva del Ministro del tesoro in data 18 novembre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1994 e recante "Criteri e procedure per la dismissione delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli enti stessi", adottata ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

## TITOLO I

### REGIME CIVILISTICO DELLE FONDAZIONI

#### Art. 2

##### *Natura e scopi delle Fondazioni*

1. Le Fondazioni sono persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale. Perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.
2. Le Fondazioni, in rapporto prevalente con il territorio, indirizzano la propria attività esclusivamente nei settori ammessi e operano in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale<sup>23</sup>.

<sup>23</sup> Comma così sostituito dall'art. 11, comma 3 della leg-

#### Art. 3

##### *Modalità di perseguimento degli scopi statutari*

1. Le Fondazioni perseguono i propri scopi con tutte le modalità consentite dalla loro natura giuridica, come definita dall'articolo 2, comma 1. Operano nel rispetto di principi di economicità della gestione. Possono esercitare imprese solo se direttamente strumentali ai fini statutari ed esclusivamente nei Settori Rilevanti.
2. Non sono consentiti alle Fondazioni l'esercizio di funzioni creditizie; è esclusa altresì qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali, delle imprese sociali<sup>24</sup> e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni.
3. Gli statuti delle Fondazioni assicurano il rispetto della disposizione di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
4. Le Fondazioni determinano in via generale, nelle forme stabilite dagli statuti, le modalità e i criteri che presiedono allo svolgimento dell'attività istituzionale, con particolare riferimento alle modalità di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte e la più ampia

ge 28 dicembre 2001, n. 448, in vigore dal 1° gennaio 2002.

<sup>24</sup> Le parole "delle imprese sociali" sono state inserite dall'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, in vigore dal 12 maggio 2006.

possibilità di tutela degli interessi contemplati dagli statuti, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

#### Art. 4

##### *Organi*

1. Gli statuti, nel definire l'assetto organizzativo delle Fondazioni, si conformano ai seguenti principi:
  - a. previsione di organi distinti per le funzioni di indirizzo, di amministrazione e di controllo;
  - b. attribuzione all'organo di indirizzo della competenza in ordine alla determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione ed alla verifica dei risultati, prevedendo che l'organo stesso provveda comunque in materia di: 1) approvazione e modifica dello statuto e dei regolamenti interni; 2) nomina e revoca dei componenti dell'organo di amministrazione e di controllo e determinazione dei relativi compensi; 3) esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo; 4) approvazione del bilancio; 5) definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti; 6) trasformazioni e fusioni;
  - c. previsione, nell'ambito dell'organo di indirizzo, di [una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'art. 114

della Costituzione, idonea a riflettere le competenze nei settori ammessi in base agli artt. 117 e 118 della Costituzione]<sup>25</sup>, fermo restando quanto stabilito per le fondazioni di origine associativa dalla lettera d), nonché dell'apporto di personalità che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali, fissando un numero di componenti idoneo ad assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti e prevedendo modalità di designazione e di nomina dirette a consentire una equilibrata, e comunque non maggioritaria, rappresentanza di ciascuno dei singoli soggetti che partecipano alla formazione dell'organo. Salvo quanto previsto al periodo precedente, i soggetti ai quali è attribuito il potere di designare componenti dell'organo di indirizzo e i componenti stessi degli organi delle fondazioni non devono essere portatori di interessi riferibili ai destinatari degli interventi delle fondazioni;

- d. le Fondazioni di origine associativa possono, nell'esercizio della loro autonomia statutaria, prevedere il mantenimento dell'assemblea dei soci, disciplinandone la composizione, ferme rimanendo in ogni caso le competenze dell'organo di indirizzo da costituir-

---

<sup>25</sup> La Corte Costituzionale con sentenza n. 301/03 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma nella parte in cui in luogo della frase indicata fra le parentesi quadre non prevede "una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali".

si ai sensi del presente articolo. All'assemblea dei soci può essere attribuito dallo statuto il potere di designare una quota non maggioritaria dei componenti dell'organo medesimo, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera c); in tale caso, i soggetti nominati per designazione dall'assemblea dei soci non possono comunque superare la metà del totale dei componenti l'organo di indirizzo<sup>26</sup>;

- e. attribuzione all'organo di amministrazione dei compiti di gestione della Fondazione, nonché di proposta e di impulso dell'attività della Fondazione, nell'ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dall'organo di indirizzo;
- f. previsione, nell'ambito degli organi collegiali delle Fondazioni la cui attività è indirizzata dai rispettivi statuti a specifici ambiti territoriali, della presenza di una rappresentanza non inferiore al cinquanta per cento di persone residenti da almeno tre anni nei territori stessi;
- g. determinazione, per i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le Fondazioni, [nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e)]<sup>27</sup> di requisiti di professionalità e onorabilità,

intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro, ipotesi di incompatibilità, riferite anche alla carica di direttore generale della Società Bancaria Conferitaria ovvero ad incarichi esterni o cariche pubbliche, e cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica o la decadenza, in modo da evitare conflitti di interesse e di assicurare l'indipendenza nello svolgimento dei rispettivi compiti e la trasparenza delle decisioni;

- h. previsione dell'obbligo dei componenti degli organi della Fondazione di dare immediata comunicazione delle cause di decadenza o sospensione e delle cause di incompatibilità che li riguardano;
  - i. previsione che i componenti degli organi della Fondazione sono nominati per periodi di tempo delimitati e possono essere confermati per una sola volta;
  - j. previsione che ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza ed assume entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti.
2. I componenti dell'organo di indirizzo non rappresentano i soggetti esterni che li hanno nominati né ad essi rispondono.

*2-bis.* I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria con-

26 Lettera così modificata dall'art. 11, comma 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

27 Lettera così modificata dall'art. 11, comma 6 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. La Corte Costituzionale con sentenza n. 301/2003 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma, limitatamente alle parole indicate fra le parentesi quadre.

feritaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria<sup>28</sup>.

3. *Abrogato* [I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria]<sup>29</sup>.
4. L'organo di controllo è composto da persone che hanno i requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti.
5. Alle associazioni rappresentative o di categoria delle Fondazioni non possono essere attribuiti sotto qualsiasi forma poteri di nomina o di designazione degli organi della Fondazione<sup>30</sup>.

28 Il comma è stato inserito dal comma 1-*quater* dell'art. 52 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.

29 Comma così sostituito prima dall'art. 11, comma 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, poi dall'art. 80, comma 20 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dall'art. 2, comma 26 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che è stato abrogato dal comma 28-duodecies dell'art. 83 del decreto - legge 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto della relativa legge di conversione 6 agosto 2008, n.133.

30 Comma così modificato dall'art. 11, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

## Art. 5

### *Patrimonio*

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura delle Fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità<sup>31</sup>. Le Fondazioni, nell'amministrare il patrimonio, osservano criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata.
2. La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne idonee ad *assicurarne* la separazione dalle altre attività della Fondazione, ovvero può essere affidata a intermediari abilitati, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In quest'ultimo caso le spese di gestione sono comprese fra quelle di funzionamento detraibili a norma dell'articolo 8, comma 1, lettera a). L'affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri di scelta rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.
3. Il patrimonio è incrementato dalla riserva prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera c), nonché dalle altre componenti di cui all'articolo 9, comma 4.

31 Comma così modificato dall'art. 11, comma 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

## Art. 6

*Partecipazioni di controllo*

1. Le Fondazioni possono detenere partecipazioni di controllo solamente in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di Imprese Strumentali.
2. Ai fini del presente decreto il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile.
3. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, ai sensi del primo comma, n. 2, dell'articolo 2359 del codice civile, quando:
  - a. la Fondazione, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, ha il diritto di nominare la maggioranza degli amministratori, ovvero dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
  - b. la Fondazione ha il potere, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, di subordinare al proprio assenso la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori;
  - c. sussistono rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei ad attribuire alla Fondazione i poteri o i diritti di cui alle lettere a) o b).
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le Fondazioni non possono acquisire nuove partecipazioni di controllo in società diverse da quelle di cui al comma 1, né conservare le partecipazioni di controllo già detenute nelle società stesse, fatta salva l'applicazione della

disposizione di cui all'articolo 25.

5. La scissione a favore di società controllate dalla Fondazione non può riguardare partecipazioni di controllo in enti o società diversi da quelli previsti al comma 1.
- 5-bis. Una società bancaria o capogruppo bancario si considera controllata da una fondazione anche quando il controllo è riconducibile, direttamente o indirettamente, a più fondazioni, in qualunque modo o comunque sia esso determinato<sup>32</sup>.

## Art. 7

*Diversificazione del patrimonio*

1. Le Fondazioni diversificano il rischio di investimento del patrimonio e lo impiegano in modo da ottenerne un'adeguata redditività assicurando il collegamento funzionale con le loro finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio. Al medesimo fine possono mantenere o acquisire partecipazioni non di controllo in società anche diverse da quelle aventi per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali<sup>33</sup>.
2. Nella dismissione delle attività patrimoniali le Fondazioni operano secondo crite-

<sup>32</sup> Comma aggiunto dall'art. 11, comma 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. La Corte Costituzionale nella sentenza 301/2003 ha precisato che "la norma estende la nozione di controllo anche all'ipotesi in cui esso sia esercitato, congiuntamente, da una pluralità di fondazioni che siano comunque tra loro legate da appositi accordi (o patti di sindacato) finalizzati al controllo bancario e che devono essere, in quanto tali, oggetto di specifica prova".

<sup>33</sup> Comma così modificato dall'art. 11, comma 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.



ri di trasparenza, congruità e non discriminazione.

## Art. 8

### *Destinazione del reddito*

3. Le operazioni aventi per oggetto le partecipazioni detenute dalla Fondazione nella Società Bancaria Conferitaria sono previamente comunicate all'Autorità di Vigilanza insieme con un prospetto informativo nel quale sono illustrati i termini, le modalità, gli obiettivi e i soggetti interessati dall'operazione. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Autorità di Vigilanza senza che siano state formulate osservazioni la Fondazione può procedere alle operazioni deliberate.
  - 3-bis. Le fondazioni possono investire una quota non superiore al 15<sup>34</sup> per cento del proprio patrimonio in beni immobili diversi da quelli strumentali. Possono altresì investire parte del loro patrimonio in beni che non producono l'adeguata redditività di cui al comma 1, qualora si tratti di beni, mobili o immobili, di interesse storico o artistico con stabile destinazione pubblica o di beni immobili adibiti a sede della fondazione o allo svolgimento della sua attività istituzionale o di quella delle imprese strumentali<sup>35</sup>.
1. Le Fondazioni destinano il reddito<sup>36</sup> secondo il seguente ordine:
    - a. spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ad all'attività svolta dalla singola Fondazione;
    - b. oneri fiscali;
    - c. riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza<sup>37</sup>;
    - d. almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai sensi

36 Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2009, recante il Piano nazionale di edilizia abitativa, al comma 6 dell'articolo 11 ha previsto che l'investimento in fondi di housing sociale è attuabile da parte delle fondazioni di origine bancaria "mediante destinazione del reddito, ai sensi dell'articolo 8 del medesimo decreto, ovvero del patrimonio".

37 La misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria di cui alla presente lettera è stata determinata, per l'esercizio 2001, con D.Dirett. 26 marzo 2002 (Gazz. Uff. 5 aprile 2002, n. 80); per l'esercizio 2002, con D.Dirett. 27 marzo 2003 (Gazz. Uff. 3 aprile 2003, n. 78); per l'esercizio 2003, con D.Dirett. 25 marzo 2004 (Gazz. Uff. 30 marzo 2004, n. 75); per l'esercizio 2004, con D.Dirig. 15 marzo 2005 (Gazz. Uff. 19 marzo 2005, n. 65); per l'esercizio 2005, con D.Dirett. 13 marzo 2006 (Gazz. Uff. 15 marzo 2006, n. 62); per l'esercizio 2006, con D.Dirett. 23 marzo 2007 (Gazz. Uff. 27 marzo 2007, n. 72); per l'esercizio 2007, con D.Dirett. 20 marzo 2008 (Gazz. Uff. 31 marzo 2008, n. 76); per l'esercizio 2008, con D.Dirett. 11 marzo 2009 (Gazz. Uff. 18 marzo 2009, n. 64); per l'esercizio 2009, con D.Dirett. 13 aprile 2010 (Gazz. Uff. 21 aprile 2010, n. 92); per l'esercizio 2010, con D.Dirett. 7 aprile 2011 (Gazz. Uff. 13 aprile 2011, n. 85).

34 La misura è stata elevata dal 10 al 15 per cento dal comma 1-ter dell'art. 52 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, aggiunto dalla relativa legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122

35 Comma aggiunto dall'art. 4, comma 4-bis del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, in vigore dal 12 agosto 2003.

dell'articolo 10, ai Settori Rilevanti;

- e. eventuali altri fini statutarî, reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo statuto o dall'Autorità di Vigilanza;
- e-bis* acquisto, secondo parametri fissati dall'autorità di vigilanza, su richiesta delle singole istituzioni scolastiche, di prodotti editoriali da devolvere agli istituti scolastici pubblici e privati nell'ambito del territorio nel quale opera la fondazione con il vincolo che tali istituti utilizzino i medesimi prodotti editoriali per attuare azioni a sostegno della lettura tra gli studenti e favorire la diffusione della lettura dei giornali quotidiani nelle scuole<sup>38</sup>;
- f. erogazioni previste da specifiche norme di legge.
2. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3.
  3. E' fatto divieto alle Fondazioni di distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti, con esclusione dei compensi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera b).
  4. Ai fini dei Titoli I e V del presente decreto si intende per reddito l'ammontare dei ricavi, delle plusvalenze e di ogni altro provento comunque percepiti dalla Fondazione. Concorrono in ogni caso alla determinazione del reddito le quote di utili realizzati dalle società strumentali controllate dalla

Fondazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ancorché non distribuiti.

## Art. 9

### *Bilancio e scritture contabili*

1. Il bilancio delle Fondazioni è costituito dai documenti previsti dall'articolo 2423 del codice civile. Le Fondazioni tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione sulla gestione illustra, in un'apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.
2. Per la tenuta dei libri e delle scritture contabili previsti dal comma 1, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 2421 a 2435 del codice civile.
3. Le Fondazioni predispongono contabilità separate con riguardo alle imprese dalle stesse esercitate ai sensi dell'articolo 3, comma 2. L'istituzione di tali imprese è disposta dall'organo di indirizzo della Fondazione. Esse tengono i libri e le scritture obbligatorie previsti dal codice civile per le imprese soggette all'obbligo di iscrizione nel registro.
4. Le Fondazioni, aventi natura di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 12, possono imputare direttamente al patrimonio netto le plusvalenze e le minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella Società

<sup>38</sup> Lettera aggiunta dall'art. 19 della legge 7 marzo 2001, n. 62, in vigore dal 5 aprile 2001.

Bancaria Conferitaria. Le perdite derivanti dal realizzo delle predette partecipazioni, nonché le minusvalenze derivanti dalla valutazione delle stesse, imputate al conto economico, non rilevano ai fini della determinazione del reddito da destinare alle attività istituzionali ai sensi dell'articolo 8.

5. Fermo quanto previsto dal comma 2, l'Autorità di Vigilanza disciplina con regolamento la redazione e le forme di pubblicità dei bilanci e della relativa relazione, in conformità con la natura di organismi senza fine di lucro delle Fondazioni, in modo da:

- a. rendere trasparenti i profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalle Fondazioni;
- b. fornire una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio, al fine di consentire la verifica dell'effettivo perseguimento degli obiettivi di conservazione del suo valore e dei criteri seguiti per ottenerne un'adeguata redditività.

## Art. 10

### *Organi, finalità e modalità della vigilanza*

1. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo II del libro primo del codice civile, ed anche successivamente, finché ciascuna Fondazione rimarrà titolare di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrerà al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso la

partecipazione a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo, la vigilanza sulle Fondazioni è attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica<sup>39</sup>.

2. La vigilanza sulle Fondazioni ha per scopo la verifica del rispetto della legge e degli statuti, la sana e prudente gestione delle Fondazioni la redditività dei patrimoni e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti.
3. L'Autorità di Vigilanza:
  - a. autorizza le operazioni di trasformazione e fusione, escluse le operazioni dirette al mutamento della natura giuridica e degli scopi istituzionali delle Fondazioni, come individuati all'articolo 2;
  - b. determina, con riferimento a periodi annuali, sentite le organizzazioni rappresentative delle Fondazioni, un

<sup>39</sup> Ai sensi del comma 1 dell'art. 52 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, "L'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, si interpreta nel senso che, fino a che non è istituita, nell'ambito di una riforma organica, una nuova autorità di controllo sulle persone giuridiche private disciplinate dal titolo II del libro primo del codice civile, la vigilanza sulle fondazioni bancarie è attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze, indipendentemente dalla circostanza che le fondazioni controllino, direttamente o indirettamente società bancarie, o partecipino al controllo di esse tramite patti di sindacato o accordi in qualunque forma stipulati. Le fondazioni bancarie che detengono partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrono al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso patti di sindacato o accordi di qualunque tipo continuano a essere vigilate dal Ministero dell'economia e delle finanze anche dopo l'istituzione dell'autorità di cui al primo periodo".



limite minimo di reddito in relazione al patrimonio, commisurato ad un profilo prudenziale di rischio adeguato all'investimento patrimoniale delle Fondazioni;

- c. approva, al fine di verificare il rispetto degli scopi indicati al comma 2, le modificazioni statutarie, con provvedimento da emanarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione; decorso tale termine le modificazioni si intendono approvate. Qualora siano formulate osservazioni il termine è interrotto e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento della risposta da parte della Fondazione interessata;
- d. può chiedere alle Fondazioni la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti. L'organo di controllo informa senza indugio l'Autorità di Vigilanza di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle Fondazioni;
- e. emana, sentite le organizzazioni rappresentative delle Fondazioni, [atti di indirizzo di carattere generale]<sup>40</sup> aventi ad oggetto, tra l'altro, la diversificazione degli investimenti, le procedure relative alle operazioni aventi ad oggetto le partecipazioni nella Società

Bancaria Conferitaria detenute dalla Fondazione, i requisiti di professionalità e onorabilità, le ipotesi di incompatibilità e le cause che determinano la sospensione temporanea dalla carica dei soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le Fondazioni e la disciplina del conflitto di interessi, nonché i parametri di adeguatezza delle spese di funzionamento tenuto conto di criteri di efficienza e di sana e prudente gestione; i poteri di indirizzo sono esercitati in conformità e nei limiti delle disposizioni del presente decreto.

- f. può effettuare ispezioni presso le Fondazioni e richiedere alle stesse l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari per il rispetto di quanto previsto al comma 2;
- g. emana il regolamento di cui all'articolo 9, comma 5, relativo alle modalità di redazione dei bilanci;
- h. può disporre, anche limitatamente a determinate tipologie o categorie di Fondazioni di maggiore rilevanza, che i bilanci siano sottoposti a revisione e certificazione ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- i. stabilisce le forme e le modalità per la revisione sociale dei bilanci;
- j. quando non siano adottati dai competenti organi della Fondazione, nei termini prescritti, i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera j), provvede all'adozione dei provvedi-

<sup>40</sup> La Corte Costituzionale con sentenza n. 301/2003 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma limitatamente alle parole indicate fra le parentesi quadre.

menti stessi, anche su segnalazione dell'organo di controllo;

- k. cura l'istituzione e la tenuta di un albo delle Fondazioni.

k-bis) presenta, entro il 30 giugno, una relazione al Parlamento sull'attività svolta dalle Fondazioni bancarie nell'anno precedente, con riferimento, tra l'altro, agli interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo economico-sociale nei territori locali in cui operano le medesime fondazioni.<sup>41</sup>

#### Art. 11

##### *Provvedimenti straordinari dell'Autorità di Vigilanza*

1. L'Autorità di Vigilanza, sentiti gli interessati, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo della Fondazione quando risultino gravi e ripetute irregolarità nella gestione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative e statutarie, che regolano l'attività della Fondazione.
2. Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o più commissari straordinari ed un comitato di sorveglianza composto da tre membri. I commissari straordinari esercitano tutti i poteri degli organi disciolti; la loro attività è controllata dal comitato di sorveglianza.
3. I commissari straordinari provvedono a

rimuovere le irregolarità riscontrate e promuovono le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali ed al ripristino dell'ordinario funzionamento degli organi. Possono motivatamente proporre all'Autorità di Vigilanza la liquidazione, ove si verifichino le situazioni previste nel comma 7.

4. Ai commissari straordinari spetta l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti dei disciolti organi della Fondazione, sentito il comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza.
5. L'indennità spettante ai commissari straordinari e ai membri del comitato di sorveglianza è determinata con provvedimento dell'Autorità di Vigilanza ed è posta a carico della Fondazione.
6. Le funzioni dell'organo di indirizzo sono sospese per tutta la durata della gestione commissariale.
7. L'Autorità di Vigilanza, sentiti gli interessati, può disporre con decreto la liquidazione della Fondazione, in caso di impossibilità di raggiungimento dei fini statutari e negli altri casi previsti dallo statuto. L'Autorità di Vigilanza, nel decreto di liquidazione, provvede a nominare uno o più liquidatori ed un comitato di sorveglianza. L'eventuale patrimonio residuo è devoluto ad altre Fondazioni, assicurando, ove possibile, la continuità degli interventi nel territorio e nei settori interessati dalla Fondazione posta in liquidazione. Si applicano le disposizioni dei commi 4, 5 e 6.
8. La liquidazione prevista dal comma 7 si svolge secondo le disposizioni del libro I,

<sup>41</sup> Lettera aggiunta dal comma 1-*quinquies* dell'art. 52, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.

titolo II, capo II, del codice civile e relative disposizioni di attuazione, sotto la sorveglianza dell'Autorità di Vigilanza. Quando ricorrono particolari ragioni di interesse generale l'Autorità di Vigilanza può provvedere alla liquidazione coatta amministrativa.

9. L'Autorità di Vigilanza può sospendere temporaneamente gli organi di amministrazione e di controllo e nominare un commissario per il compimento di atti specifici necessari per il rispetto delle norme di legge, dello statuto [e delle disposizioni ed atti di indirizzo di carattere generale emanati dalla stessa Autorità]<sup>42</sup>, al fine di assicurare il regolare andamento dell'attività della Fondazione.

## TITOLO II

### REGIME TRIBUTARIO DELLE FONDAZIONI

#### Art. 12

##### *Disposizioni varie di carattere tributario*

1. Le Fondazioni che hanno adeguato gli statuti alle disposizioni del titolo I si considerano enti non commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del TUIR, anche se perseguono le loro finalità mediante esercizio, [con] le modalità previste all'articolo 9, di Imprese Strumentali ai loro fini statutari.
2. *Abrogato* [Alle fondazioni previste dal

comma 1, operanti nei settori rilevanti, si applica il regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Lo stesso regime si applica, fino all'adozione delle disposizioni statutarie previste dal comma 1, alle fondazioni non aventi natura di enti commerciali che abbiano perseguito prevalentemente fini di interesse pubblico e di utilità sociale nei settori indicati nell'articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni.]<sup>43</sup>.

3. La Fondazione perde la qualifica di ente non commerciale e cessa di fruire delle agevolazioni previste dai commi precedenti se, successivamente alla data del 31 dicembre 2005, è ancora in possesso di una partecipazione di controllo, così come individuato dall'articolo 6, nella Società Bancaria Conferitaria. Si applica l'articolo 111-bis, comma 3, del TUIR.
4. La natura di ente non commerciale viene meno se la Fondazione, successivamente alla data del 31 dicembre 2005, risulta titolare di diritti reali su beni immobili diversi da quelli strumentali per le attività direttamente esercitate dalla stessa o da Imprese Strumentali in misura superiore al 10 per cento del proprio patrimonio. In ogni caso, fino al 31 dicembre 2005, i redditi derivanti da detti beni non fruiscono del regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. L'acquisto a titolo gratuito di beni immobili e diritti reali immobiliari non

<sup>42</sup> L'espressione indicata fra le parentesi quadre è da ritenersi abrogata a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 301/2003.

<sup>43</sup> Il comma è stato abrogato dall'art. 2, comma 4 lett. a) del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, con decorrenza indicata nel comma 5 dello stesso articolo 2.

fa venire meno la natura di ente non commerciale e il regime agevolativo per i due anni successivi alla predetta acquisizione.

5. La disciplina prevista dal comma 1<sup>44</sup> si applica anche se la Fondazione possiede, fino al 31 dicembre 2005, partecipazioni di controllo nella Società Bancaria Conferitaria ai sensi dell'articolo 6.
6. Non si fa luogo al rimborso o a riporto a nuovo del credito di imposta sui dividendi percepiti dalle Fondazioni.
7. Nell'articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461".
8. Nell'articolo 25, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante disciplina dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, relativo all'esenzione dall'imposta degli incrementi di valore degli immobili acquistati a titolo gratuito, dopo le parole ONLUS, sono inserite le seguenti: "e dalle fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461".
9. L'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,

n. 140, non è dovuta dalle Fondazioni.

#### Art. 13

##### *Plusvalenze*

1. Per le Fondazioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze derivanti dal trasferimento delle azioni detenute nella Società Bancaria Conferitaria, se il trasferimento avviene entro il 31 dicembre 2005<sup>45</sup>. Non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze derivanti dal trasferimento, entro lo stesso termine, delle azioni detenute nella medesima Società Bancaria Conferitaria, realizzate dalla società nella quale la Fondazione, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche e integrazioni e della legge 26 novembre 1993, n. 489, ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria.

<sup>44</sup> Comma così modificato dall'art. 2 del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.

<sup>45</sup> Comma così modificato dall'art. 4, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 212.

**TITOLO III<sup>46</sup>****REGIME CIVILISTICO E FISCALE DEGLI SCORPORI****Art. 14***Soggetti e oggetto degli scorpori*

1. Le Società Conferitarie possono procedere a operazioni di scorporo mediante scissione o retrocessione a favore della Fondazione o della società conferente, ovvero della società nella quale la fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Società Bancaria Conferitaria, dei beni non strumentali nonché delle partecipazioni non strumentali, ricevuti per effetto di Conferimenti. La retrocessione è effettuata mediante assegnazione, liquidazione, cessione diretta o, per i beni immobili, anche mediante apporto a favore di Fondi Immobiliari, secondo le disposizioni degli articoli 16, 17 e 18.
2. Ai fini del comma 1, si considerano non strumentali i beni materiali diversi da quelli iscritti nel registro dei beni ammortizzabili di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e le partecipazioni in società diverse da quelle che, ai sensi dell'articolo 59 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, esercitano, in via esclusiva

o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell'attività delle società del gruppo bancario di cui all'articolo 60 del medesimo testo unico, comprese quelle di gestione di immobili e di servizi anche informatici.

3. Se le partecipazioni previste al comma 1 sono state annullate per effetto di operazioni di fusione o di scissione, le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai beni della società fusa o incorporata ovvero con riferimento alle partecipazioni ricevute a seguito della fusione o scissione.

**Art. 15***Scissione*

1. Le Società Conferitarie possono procedere, con le limitazioni indicate all'articolo 6, comma 5, alla scissione, prevista dall'articolo 14, a favore di società controllate dalla Fondazione, dalla società conferente ovvero dalla società nella quale la Fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Società Bancaria Conferitaria.

**Art. 16***Assegnazione*

1. Le Società Conferitarie deliberano l'assegnazione prevista nell'articolo 14 con le modalità stabilite dall'articolo 2445 del codice civile, previo deposito della relazione degli esperti predisposta in conformità con quella disciplinata dall'articolo 2501-

<sup>46</sup> A seguito della decisione della Commissione 2002/581/CE dell'11 dicembre 2001 e delle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee nn. 62002J0066 e 62004J0148 del 15 dicembre 2005 i vantaggi fiscali previsti a favore delle banche sono illegittimi in quanto costituiscono aiuti di Stato.

- quinqües del codice civile. L'assegnazione alle Fondazioni non può riguardare partecipazioni di controllo in enti o società diversi da quelli operanti nei Settori Rilevanti.
2. Il patrimonio netto delle Società Conferitarie che procedono all'assegnazione prevista al comma 1 è diminuito di un importo pari al valore contabile dei beni e delle partecipazioni assegnati. Per lo stesso importo il soggetto assegnatario imputa il valore dei beni e delle partecipazioni assegnati in diminuzione del valore contabile della partecipazione nella relativa Società Conferitaria.
  3. Per la Società Conferitaria, l'assegnazione prevista al comma 1 non dà luogo a componenti positive o negative di reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né a componenti positive o negative della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive; non si applica l'imposta sul valore aggiunto. La diminuzione del patrimonio netto prevista dal comma 2 non concorre, in ogni caso, alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette.
  4. Per il soggetto assegnatario i beni e le partecipazioni assegnati ai sensi del comma 1 non danno luogo a componenti positive o negative di reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né a componenti positive o negative della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il soggetto assegnatario subentra nella posizione della Società Conferitaria in ordine ai beni e alle partecipazioni assegnati, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.
  5. Per le assegnazioni previste al comma 1 le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, le assegnazioni non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo e terzo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.
  6. Le Società Conferitarie che non esercitano attività bancaria, interamente possedute, direttamente o indirettamente, da Fondazioni, possono realizzare l'assegnazione prevista al comma 1 anche mediante la propria liquidazione, con le modalità, gli effetti e nel rispetto delle condizioni previsti dai precedenti commi. Le disposizioni dell'articolo, 44 del TUIR non si applicano all'attribuzione alla Fondazione della parte di patrimonio netto della società nella quale la Fondazione, ai sensi delle leggi 30 luglio 1990, n. 218 e 26 novembre 1993, n. 489, ha conferito la partecipazione bancaria, corrispondente al corrispettivo delle cessioni poste in essere dalla medesima società per realizzare le condizioni previste all'articolo 12, comma 3, ovvero quelle di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della Direttiva del 18 novembre 1994.



## Art. 17

*Cessione diretta*

1. Le Società Conferitarie deliberano la cessione diretta prevista all'articolo 14, comma 1, se a titolo gratuito, con le modalità, gli effetti e nel rispetto delle condizioni stabiliti dall'articolo 16 per le operazioni di scorporo realizzate mediante assegnazione. Se la cessione diretta è a titolo oneroso, si producono gli effetti previsti dai commi 3 e 5 del medesimo articolo 16.

## Art. 18

*Apporto di beni immobili a Fondi Immobiliari*

1. Le Società Conferitarie possono effettuare la retrocessione prevista all'articolo 14, comma 1, mediante apporto di beni immobili a favore di Fondi Immobiliari e attribuzione diretta delle relative quote alla Fondazione o alla società conferente ovvero alla società nella quale la Fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Società Bancaria Conferitaria.
2. L'apporto previsto al comma 1 è deliberato con le modalità stabilite all'articolo 16 e produce gli effetti contabili e fiscali ivi previsti per le operazioni di scorporo realizzate mediante assegnazione. Il soggetto al quale sono attribuite le quote assume, quale valore fiscale delle quote ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni nella Società Conferitaria annullate, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

3. L'apporto di cui al comma 1 è consentito, in deroga alle disposizioni che regolano i Fondi Immobiliari, esclusivamente nei casi contemplati dal presente decreto, deve essere previsto nel regolamento del Fondo Immobiliare ed è sottoposto all'autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza. La relazione degli esperti, da redigersi in conformità al disposto dell'articolo 2501-quinquies del codice civile, deve essere predisposta anche per conto della società di gestione del Fondo Immobiliare che intende ricevere l'apporto.

## Art. 19

*Apporto di beni immobili da parte di Fondazioni*

1. Le Fondazioni, possono sottoscrivere quote di Fondi Immobiliari mediante apporto di beni immobili o di diritti reali su immobili nel termine previsto dall'articolo 12, comma 3.
2. All'apporto effettuato da Fondazioni ai sensi del comma 1, si applica il regime indicato all'articolo 18, commi 2 e 3, fatta eccezione per i richiami agli adempimenti contemplati nell'articolo 16, comma 1. La Fondazione assume, quale valore fiscale delle quote ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto degli immobili apportati, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.



## Art. 20

*Permuta di beni immobili*

1. La permuta, mediante la quale la Fondazione acquisisce beni o titoli della Società Bancaria Conferitaria, attribuendo alla medesima società beni immobili o diritti reali su immobili, sempre che gli stessi risultino già direttamente utilizzati dalla società stessa, è soggetta al regime indicato all'articolo 16, commi 3 e 5. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, la Fondazione e la Società Bancaria Conferitaria subentrano nella posizione del rispettivo soggetto permutante in ordine ai beni ricevuti in permuta, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.
3. Le Società Conferitarie che procedono alla valutazione di cui al comma 1 devono far risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

## Art. 21

*Valutazione dei beni e delle partecipazioni*

1. Le Società Conferitarie possono imputare al patrimonio netto le minusvalenze derivanti dalla valutazione dei beni e delle partecipazioni non strumentali indicati nell'articolo 14, comma 2, fino a concorrenza dei maggiori valori iscritti nelle proprie scritture contabili a seguito dei Conferimenti.
2. I beni e le partecipazioni oggetto di valutazione ai sensi del comma 1 conservano il valore fiscalmente riconosciuto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Con riferimento a detto valore, i componenti positivi e negativi di reddito, relativi ai medesimi beni e partecipazio-

ni, continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni del TUIR. Se i maggiori valori iscritti nelle scritture contabili in sede di Conferimento sono fiscalmente riconosciuti, le componenti negative di reddito sono ammesse in deduzione, nei periodi d'imposta in cui se ne verificano i presupposti, anche se non imputate al conto economico.

**TITOLO IV<sup>47</sup>****DISCIPLINA FISCALE  
DELLE RISTRUTTURAZIONI**

## Art. 22

*Fusioni ed altre operazioni  
di concentrazione strutturale*

1. Il reddito complessivo netto dichiarato dalle banche risultanti da operazioni di fusione, nonché da quelle beneficiarie di operazioni di scissione ovvero destinatarie di conferimenti, sempre che tali operazioni abbiano dato luogo a fenomeni di con-

<sup>47</sup> A seguito della decisione della Commissione 2002/581/CE dell'11 dicembre 2001 e delle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee nn. 62002J0066 e 62004J0148 del 15 dicembre 2005 i vantaggi fiscali previsti a favore delle banche sono illegittimi in quanto costituiscono aiuti di Stato.



- centrazione, è assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 12,5 per cento per cinque periodi di imposta consecutivi, a partire da quello nel quale è stata perfezionata l'operazione, per la parte corrispondente agli utili destinati ad una speciale riserva denominata con riferimento alla presente legge. La tassazione ridotta spetta entro il limite massimo complessivo dell'1,2 per cento della differenza tra: a) la consistenza complessiva dei crediti e dei debiti delle banche o delle aziende bancarie che hanno partecipato alla fusione o alle operazioni di scissione o di conferimento, e che risultano dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazioni stesse, e b) l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio della maggiore banca o azienda bancaria che hanno partecipato a tali operazioni. Gli utili destinati alla speciale riserva non possono comunque eccedere un quinto del limite massimo complessivo consentito per i cinque periodi d'imposta.
2. Se la speciale riserva di cui al comma 1 è distribuita ai soci entro il terzo anno dalla data di destinazione degli utili alla riserva stessa, le somme attribuite ai soci, aumentate dell'imposta di cui al comma 1 corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società ed il reddito imponibile dei soci. Le riduzioni di capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale della speciale riserva entro il periodo medesimo si considerano, fino al corrispondente ammontare, prelevate dalla parte di capitale formata con l'imputazione di tale riserva.
  3. L'imposta sul reddito delle persone giuridiche applicata ai sensi del comma 1 con-
  - corre a formare l'ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 105 del TUIR. Il reddito assoggettato all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ai sensi del comma 1, rileva anche agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del predetto testo unico, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale comma. A tale fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota del 66,22 per cento degli utili destinati alla speciale riserva di cui al comma 1.
  4. Per i periodi d'imposta per i quali le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, hanno effetto nei confronti delle banche, ai sensi dell'articolo 7 del decreto stesso, la tassazione ridotta prevista dal comma 1, è applicata alla parte di reddito complessivo netto, dichiarato assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota prevista dall'articolo 91 del TUIR e, ad esaurimento di questa, alla parte di reddito delle persone giuridiche con l'aliquota prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466. La disposizione dell'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 466 del 1997, è applicata alla parte di reddito complessivo netto dichiarato che non usufruisce della tassazione ridotta prevista al comma 1.
  5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili anche alle banche comunitarie per le succursali stabilite nel territorio dello Stato.

## Art. 23

### *Operazioni di concentrazione non strutturale*

1. Le disposizioni dell'articolo 22 si applicano anche alle banche che abbiano acquisito la partecipazione di controllo di altra banca, ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché, per le operazioni che hanno dato luogo all'aggregazione di una pluralità di banche, alle banche presenti nel gruppo bancario, di cui all'articolo 60 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993, nella qualità di controllate o di controllanti. La tassazione ridotta spetta, nel primo caso, alla banca che ha acquisito la partecipazione di controllo e, nel secondo caso, a ciascuna banca presente nel gruppo bancario, in misura proporzionale alla consistenza complessiva dei rispettivi crediti e debiti. Nel secondo caso, la società controllante, se esercente attività bancaria, può optare, in tutto o in parte, per l'applicazione della tassazione ridotta nei suoi confronti; l'opzione va esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale si è perfezionata l'operazione che ha dato luogo all'aggregazione di una pluralità di banche e comunicata alle banche controllate per le eventuali limitazioni parziali o totali del beneficio disposto dal presente comma. La tassazione ridotta spetta, in entrambi i casi, entro il limite massimo complessivo dell'1,2 per cento della differenza tra: a) la consistenza complessiva dei crediti e dei debiti delle banche interessate alle operazioni, risultanti dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazioni stesse, e b) l'analogo
2. L'applicazione delle disposizioni del comma 1 esclude, per le banche interessate alle operazioni ivi previste, l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22 per le eventuali ulteriori operazioni di fusione, scissione e conferimento tra le banche stesse.

## Art. 24

### *Regime speciale ai fini delle imposte indirette*

1. Per le fusioni, le scissioni, i conferimenti e le cessioni di aziende poste in essere nell'ambito di operazioni di ristrutturazione del settore bancario le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, i conferimenti e le cessioni di aziende non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo e terzo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

## TITOLO V

### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 25

#### *Detenzione delle partecipazioni di controllo nel periodo transitorio*

1. Le partecipazioni di controllo nelle Società Bancarie Conferitarie, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono continuare ad essere detenute, in via transitoria, sino al 31 dicembre 2005, ai fini della loro dismissione<sup>48</sup>.

1-bis. Al fine del rispetto di quanto previsto nel comma 1, la partecipazione nella società bancaria conferitaria può essere affidata ad una società di gestione del risparmio che la gestisce in nome proprio secondo criteri di professionalità e indipendenza e che è scelta nel rispetto di procedure competitive; resta salva la possibilità per la Fondazione di dare indicazioni per le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria nei casi previsti dall'articolo 2365 del codice civile. La dismissione è comunque realizzata non oltre il terzo anno successivo alla scadenza indicata al primo periodo del comma 1<sup>49</sup>.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia esercitano i poteri ad essi attribuiti dal testo unico delle leggi

48 Comma così modificato prima dall'art. 11, comma 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e poi dall'art. 4 del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 212.

49 Comma aggiunto dall'art. 11, comma 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58<sup>50</sup>.

2. Le partecipazioni di controllo in società diverse da quelle di cui al comma 1, con esclusione di quelle detenute dalla Fondazione in Imprese Strumentali, sono dismesse entro il termine stabilito dall'Autorità di Vigilanza tenuto conto dell'esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio e, comunque, non oltre il termine di cui allo stesso comma 1<sup>51</sup>.

3. *Abrogato* [A partire dal 1° gennaio 2006 la fondazione non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle società indicate nei commi 1 e 2 per le azioni eccedenti il 30 per cento del capitale rappresentato da azioni aventi diritto di voto nelle medesime assemblee. Con deliberazione dell'assemblea straordinaria delle società interessate, le azioni eccedenti la predetta percentuale possono essere convertite in azioni prive del diritto di voto. Il presente comma non si applica alle fondazioni di cui al comma 3-bis]<sup>52</sup>.

3-bis. Alle fondazioni con patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio

50 Comma aggiunto dall'art. 11, comma 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

51 Comma così modificato dall'art. 4 del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 212.

52 Il comma così sostituito dall'art. 7 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è stato abrogato dall'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303.



approvato non superiore a 200 milioni di euro, nonché a quelle con sedi operative prevalentemente in regioni a statuto speciale, non si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 12, ai commi 1 e 2, al comma 1 dell'articolo 6, limitatamente alle partecipazioni di controllo nelle società bancarie conferitarie, ed il termine previsto nell'articolo 13. Per le stesse fondazioni il termine di cui all'articolo 12, comma 4, è fissato alla fine del settimo anno dalla data di vigore del presente decreto<sup>53</sup>.

#### Art. 26

##### *Coordinamento con la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994.*

1. Per le operazioni previste nel programma di diversificazione, in attuazione della Direttiva del 18 novembre 1994, non ancora realizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, le agevolazioni fiscali, previste dall'articolo 2, comma 3, della Direttiva medesima, continuano ad operare anche se le operazioni si perfezionano dopo la scadenza dei termini stabiliti per l'esecuzione del programma purché entro il termine di cui all'articolo 13.
2. Per le Fondazioni che, alla data di scadenza dei cinque anni previsti dall'articolo 2, comma 2, della direttiva del 18 novembre 1994, o del diverso termine previsto dai decreti di approvazione dei progetti di trasformazione di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, raggiungono

il parametro di diversificazione dell'attivo previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della Direttiva medesima, il termine quadriennale di cui all'articolo 13 del presente decreto decorre, rispettivamente, dalla data di scadenza del predetto termine quinquennale o del diverso termine previsto dai decreti di approvazione dei progetti di trasformazione di cui al citato decreto legislativo n. 356 del 1990.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la conformità alla Direttiva del 18 novembre 1994 è accertata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nel termine di trenta giorni dalle scadenze previste dai commi stessi. Decorso tale termine la conformità si intende accertata.

#### Art. 27

##### *Partecipazione al capitale della Banca d'Italia*

1. Le Fondazioni che hanno adeguato gli statuti ai sensi dell'articolo 28, comma 1, sono incluse tra i soggetti che possono partecipare al capitale della Banca d'Italia, a condizione che:
  - a. abbiano un patrimonio almeno pari a 50 miliardi;
  - b. operino, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti, in almeno due province ovvero in una delle province autonome di Trento e Bolzano;
  - c. prevedano nel loro ordinamento la devoluzione ai fini statuari nei Settori Rilevanti di una parte di reddito superiore al limite minimo stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'articolo 10.

<sup>53</sup> Comma aggiunto dall'art. 80, comma 20 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e poi così sostituito dal decreto legge 24 giugno 2003, n. 143.

2. Il trasferimento delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia agli enti di cui al comma 1 non costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte sui trasferimenti.
  3. Ulteriori condizioni e requisiti per l'ammissione delle Fondazioni al capitale della Banca d'Italia e per il trasferimento delle quote possono essere previsti dallo statuto della Banca, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare al fine di mantenere un equilibrato assetto della distribuzione delle quote e dei relativi diritti.
  4. Restano fermi i poteri che lo statuto della Banca d'Italia attribuisce agli organi deliberativi della stessa in materia di cessione delle quote di partecipazione al capitale della Banca.
2. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, si applica alle singole Fondazioni a decorrere dalla data di approvazione delle modifiche statutarie previste dal comma 1.
  3. Le Fondazioni che hanno provveduto ad adeguare gli statuti alle disposizioni del presente decreto possono, anche in deroga alle norme statutarie:
    - a. Convertire le azioni ordinarie detenute nelle Società Conferitarie in azioni privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale e senza diritto di voto nell'assemblea ordinaria. La proposta di conversione è sottoposta all'approvazione dell'assemblea straordinaria della società partecipata. Alla relativa deliberazione non prende parte la Fondazione, le cui azioni sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la regolare costituzione dell'assemblea stessa. Le azioni con voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale;
    - b. emettere titoli di debito, con scadenza non successiva alla fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, convertibili in azioni ordinarie della Società Bancaria Conferitaria detenute dalla Fondazione, ovvero dotati di cedole rappre-

## Art. 28

### *Disposizioni transitorie*

1. Le Fondazioni adeguano gli statuti alle disposizioni del presente decreto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Il periodo di tempo intercorrente fra tale data e quella nella quale l'Autorità di Vigilanza provvede, in sede di prima applicazione del presente decreto, ad emanare gli atti necessari per l'adeguamento degli statuti, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), non è considerato ai fini del calcolo del

sentative del diritto all'acquisto delle azioni medesime. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), su proposta della Banca d'Italia, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), stabilisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, limiti e criteri per l'emissione dei titoli di cui alla presente lettera.

4. L'incompatibilità prevista dall'articolo 4, comma 3, con riguardo ai componenti l'organo di amministrazione di Fondazioni che ricoprono alla data di entrata in vigore del presente decreto anche la carica di consigliere di amministrazione in Società Bancarie Conferitarie, diventa operativa allo scadere del termine della carica ricoperta nella Fondazione e, comunque, non oltre la data di adozione del nuovo statuto ai sensi del comma 1.
5. L'Autorità di Vigilanza emana, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), le disposizioni transitorie in materia di bilanci idonee ad assicurare l'ordinato passaggio al nuovo ordinamento previsto dal presente decreto<sup>54</sup>.
6. Le disposizioni previste dagli articoli 22 e 23 si applicano alle operazioni perfezionate nel periodo di imposta il cui termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al sesto periodo di imposta successivo.

<sup>54</sup> L'Autorità di Vigilanza ha assunto al riguardo il provvedimento del 19 aprile 2001 recante indicazioni per la redazione, da parte delle Fondazioni bancarie, del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000.

## Art. 29

### *Disposizione finale*

1. Per quanto non previsto dalla Legge di Delega e dal presente decreto, alle Fondazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 12 e seguenti e 2501 e seguenti, del codice civile.

## Art. 30

### *Abrogazioni*

1. Sono abrogati:
  - a. L'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218;
  - b. Gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 22 e 23 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
  - c. L'articolo 1, commi 7, 7-bis e 7-ter del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito.

## Art. 31

### *Copertura finanziaria*

1. Agli oneri recati dall'attuazione del presente decreto si provvede ai sensi dell'articolo 8 della Legge di Delega.
2. Con regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità applicative delle agevolazioni fiscali contenute negli articoli 14 e seguenti del presente decreto.

**LEGGE 23 dicembre 1998, n. 461**

**“Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria”**

*Publicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1999*

**Art. 1.**

*Ambito della delega*

1. Il Governo è delegato ad emanare, sentite le competenti commissioni parlamentari, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto:
  - a) il regime, anche tributario, degli enti conferenti di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, coordinando le norme vigenti nelle stesse materie ed apportando alle medesime le integrazioni e le modificazioni necessarie al predetto coordinamento;
  - b) il regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni dagli stessi enti detenute, direttamente o indirettamente, in società bancarie per effetto dei conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e dalla legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni;
  - c) il regime civilistico e fiscale dello scorporo, mediante scissione o retrocessione, di taluni cespiti appartenenti

alle società conferitarie, già compresi nei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni;

- d) una nuova disciplina fiscale volta a favorire una più completa ristrutturazione del settore bancario.

**Art. 2.**

*Regime civilistico degli enti*

1. Nel riordinare la disciplina degli enti di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 si deve prevedere che essi:
  - a) perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, fermi restando compiti e funzioni attribuiti dalla legge ad altre istituzioni;
  - b) devolvono ai fini statuari nei settori di cui alla lettera d) una parte di reddito, al netto delle spese di funzionamento, degli oneri fiscali e degli accantonamenti e riserve obbligatori, non inferiore al limite minimo stabilito ai sensi della lettera i) e comunque non inferiore alla metà, destinando le ulteriori disponibilità ad eventuali altri fini statuari, al reinvestimento, ad accantonamenti e riserve facoltativi ovvero alle altre erogazioni previste da specifiche norme di legge, con divieto di distribuzione o assegnazione, sotto qualsiasi forma, di utili agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti;
  - c) operano secondo principi di economi-

cità della gestione e, fermo l'obiettivo di conservazione del valore del patrimonio, lo impiegano in modo da ottenere un'adeguata redditività rispetto al patrimonio stesso, anche attraverso la diversificazione degli investimenti ed il conferimento, ai fini della gestione patrimoniale, di incarichi a soggetti autorizzati, dovendosi altresì adottare per le operazioni di dismissione modalità idonee a garantire la trasparenza, la congruità e l'equità;

- d) possono esercitare, con contabilità separate, imprese direttamente strumentali ai fini statutari, esclusivamente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente per i singoli settori, e detenere partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di tali imprese;
- e) tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio, secondo le disposizioni del codice civile relative alle società per azioni, in quanto applicabili, e provvedono a rendere pubblici il bilancio e la relazione;
- f) possono imputare direttamente al patrimonio netto le plusvalenze e le minusvalenze da realizzo, anche parziale, o da valutazione delle partecipazioni nella società bancaria o nella società nella quale l'ente abbia eventualmente conferito, in tutto o in parte, la partecipazione bancaria, escludendo che le eventuali perdite derivanti da realizzo delle predette partecipazioni, nonché le eventuali minusvalenze derivanti dalla valutazione delle stesse, costituiscano impedimento a ulteriori erogazioni effettuate secondo le finalità istituzionali dell'ente;
- g) prevedono nei loro statuti distinti organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, composti da persone in possesso di requisiti di onorabilità, fissando specifici requisiti di professionalità e ipotesi di incompatibilità per coloro che ricoprono i rispettivi incarichi e assicurando, nell'ambito dell'organo di indirizzo, comunque la rappresentanza del territorio e l'apporto di personalità che per preparazione ed esperienza possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali. Per quanto riguarda le fondazioni la cui operatività è territorialmente delimitata in ambito locale dai rispettivi statuti, verrà assicurata la presenza negli organi collegiali di una rappresentanza non inferiore al cinquanta per cento di persone residenti da almeno tre anni nei territori stessi;
- h) prevedono che la carica di consigliere di amministrazione dell'ente conferente sia incompatibile con la carica di consigliere di amministrazione della società conferitaria;
- i) sono sottoposti ad un'autorità di vigilanza la quale verifica il rispetto della legge e dello statuto, la sana e prudente gestione, la redditività del patrimonio e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti. A tal



fine autorizza le operazioni di trasformazione e concentrazione; approva le modifiche statutarie; determina, con riferimento a periodi annuali, sentite le organizzazioni rappresentative delle fondazioni, un limite minimo di reddito in relazione al patrimonio; sentiti gli interessati può sciogliere gli organi di amministrazione e di controllo per gravi e ripetute irregolarità nella gestione e, nei casi di impossibilità di raggiungimento dei fini statutarî, può disporre la liquidazione dell'ente. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo II del libro primo del codice civile, ed anche successivamente, finché ciascun ente rimarrà titolare di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrerà al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso la partecipazione a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo, le funzioni suddette sono esercitate dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Saranno altresì emanate disposizioni di coordinamento con la disciplina relativa alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

- l) provvedono ad adeguare gli statuti alle disposizioni dettate dai decreti legislativi previsti dalla presente legge entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti stessi; con l'approvazione delle relative modifiche statutarie gli enti diventano persone giuridiche private con piena autonomia statutaria e gestionale;
- m) sono inclusi tra i soggetti di cui all'articolo 20, terzo comma, del regio decre-

to-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, qualora abbbiano provveduto alle modificazioni statutarie previste dal presente comma.

- 2. Gli enti che abbiano provveduto alle modificazioni statutarie previste dal comma 1 possono, anche in deroga a disposizioni di legge o di statuto:
  - a) convertire, previa deliberazione dell'assemblea della società bancaria partecipata, le azioni ordinarie, dagli stessi detenute direttamente o indirettamente a seguito dei conferimenti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni, in azioni delle stesse società privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale sociale e senza diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Le azioni con voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale;
  - b) emettere, previa deliberazione dell'assemblea della società bancaria partecipata, titoli di debito convertibili in azioni ordinarie delle predette società bancarie, dagli stessi detenute direttamente o indirettamente, ovvero dotati di cedole rappresentative del diritto all'acquisto delle medesime azioni.

### Art. 3.

#### *Regime tributario degli enti*

- 1. Il riordino della disciplina tributaria degli enti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 è informato ai seguenti criteri e principi direttivi:



- a) attribuzione del regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, a condizione che gli enti, se di natura non commerciale, abbiano perseguito o perseguano i fini previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni, ovvero operino in misura prevalente, dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d); il possesso di partecipazione di controllo, diretto o indiretto, nella società bancaria conferitaria o nella società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria nel periodo indicato alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 non fa venir meno il requisito della prevalenza;
- b) a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, qualificazione degli enti conferenti quali enti non commerciali ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se perseguono le finalità statutarie con le modalità previste dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, sempre che, dopo il termine del periodo previsto al comma 1, lettera a), dell'articolo 4, nel corso del quale sui relativi redditi si applica l'aliquota ordinaria, non siano titolari di diritti reali su beni immobili diversi da quelli strumentali per le attività direttamente esercitate dall'ente medesimo o da imprese, enti o società strumentali di cui al predetto comma 1, lettera d), dell'articolo 2. La titolarità di diritti reali su beni immobili acquisita a titolo gratuito è priva di rilievo, ai fini precedentemente indicati, per la durata di due anni dall'acquisto;
- c) godimento del credito d'imposta sui dividendi in misura non superiore all'imposta dovuta sui dividendi medesimi;
- d) armonizzazione della disciplina delle imposte applicabili agli atti a titolo gratuito in favore degli enti conferenti di cui al presente articolo con le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

#### Art. 4.

#### *Regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni bancarie*

1. Il riordino del regime fiscale dei trasferimenti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 è informato ai seguenti criteri e principi direttivi:
  - a) non tassabilità dell'ente conferente riguardo alle plusvalenze derivanti dal trasferimento dei titoli di debito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), nonché delle azioni detenute nella società bancaria conferitaria ovvero nella società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, a condizione che detto trasferimento sia effettuato entro la fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1;



- b) perdita, ai fini tributari, della qualifica di ente non commerciale e cessazione dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3 qualora, allo scadere del termine previsto dalla lettera a) del presente comma, risulti ancora posseduta una partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile nelle società di cui alla medesima lettera a);
- c) applicazione del regime fiscale previsto dalla lettera a) del presente comma anche nei confronti della società nella quale l'ente ha conferito, per effetto di operazioni richiamate alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, in tutto o in parte la partecipazione bancaria con riguardo alle plusvalenze derivanti dal trasferimento delle azioni detenute nella medesima società bancaria conferitaria.

#### Art. 5.

##### *Regime fiscale degli scorpori*

1. Il regime fiscale dello scorporo di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 prevede la neutralità fiscale dell'apporto di beni immobili a favore di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero delle scissioni, anche parziali, se operate, nel rispetto delle condizioni previste dal comma 1, lettera b), dell'articolo 3, a favore di società controllate dall'ente, dalla società conferente ovvero dalla società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, sempre che l'apporto o la scissione abbiano per oggetto beni non strumentali nonché partecipazioni non strumentali ai sensi dell'articolo 59 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ricevuti a seguito dei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni. Il medesimo regime si applica altresì agli apporti di beni immobili a favore di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi posti in essere dall'ente conferente per conformarsi al disposto del comma 1, lettera b), dell'articolo 3, nonché alle permutate di beni immobili di proprietà dell'ente con beni o titoli della società bancaria conferitaria, sempre che i primi risultino già direttamente utilizzati dalla società bancaria e l'operazione sia posta in essere dall'ente conferente allo scopo di conformarsi al disposto del comma 1, lettera b), dell'articolo 3.
2. Gli scorpori di beni e partecipazioni non strumentali di cui al comma 1 possono essere attuati altresì nel rispetto delle condizioni previste dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, mediante assegnazione all'ente o alla società conferente di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero tramite cessione diretta. In tali casi, il valore dei beni e delle partecipazioni assegnati o ceduti non concorre a formare la base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.
3. Con riferimento alle società nelle quali gli enti hanno conferito in tutto o in parte la

partecipazione bancaria, l'assegnazione di cui al comma 2 a favore degli enti conferenti che detengono l'intero capitale delle società medesime può essere altresì realizzata mediante liquidazione delle stesse. Si applica lo stesso regime fiscale previsto al comma 2.

4. Il patrimonio netto delle società che procedono all'apporto di cui al comma 1 ovvero all'assegnazione di cui ai commi 2 e 3 è diminuito, in regime di neutralità fiscale, con le modalità previste dall'articolo 2445 del codice civile, di un importo pari al valore contabile dei beni apportati o assegnati. Le quote del fondo immobiliare sono direttamente attribuite all'ente, alla società conferente ovvero alla società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria. I beni, le partecipazioni o quote ricevuti a seguito delle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non concorrono a formare il reddito dei soggetti che li ricevono e sono portati in diminuzione delle corrispondenti voci di bilancio formate a seguito dei conferimenti di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 1.
5. Le società conferitarie indicate al comma 1, lettera c), dell'articolo 1, possono imputare al patrimonio netto le minusvalenze derivanti dalla valutazione dei beni e partecipazioni di cui al comma 1 del presente articolo, fino a concorrenza delle rivalutazioni effettuate in occasione delle operazioni di conferimento già effettuate ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni. L'imputazione non costituisce deroga agli articoli 61 e 66 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

#### Art. 6.

##### *Disciplina fiscale delle ristrutturazioni*

1. La disciplina fiscale di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 è informata ai seguenti criteri:
  - a) tassazione con l'aliquota ridotta del 12,5 per cento degli utili destinati ad una speciale riserva delle banche risultanti da operazioni di fusione ovvero beneficiarie di operazioni di scissione e conferimento, sempre che tali operazioni abbiano dato luogo a fenomeni di concentrazione; la tassazione ridotta spetta per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di perfezionamento di tali operazioni ed ha ad oggetto un importo di utili complessivamente non superiore all'1,2 per cento della differenza fra la consistenza complessiva dei crediti e debiti delle aziende o complessi aziendali che hanno partecipato all'operazione di concentrazione e l'analogo aggregato della maggiore azienda o complesso aziendale che ha partecipato a tali operazioni; nel caso in cui la riserva sia distribuita entro il terzo anno dalla data di destinazione degli utili è applicata la tassazione ordinaria con accredito dell'imposta ridotta precedentemente assolta;
  - b) applicazione della disciplina di cui alla lettera a) alle banche che abbiano acquisito la partecipazione di controllo di altra banca, nonché per le operazioni di acquisizione da parte di un'unica società delle partecipazioni di controllo

di una pluralità di banche partecipate; la tassazione ridotta spetta, nel primo caso, alla banca che ha acquisito la partecipazione di controllo e, nel secondo caso, a ciascuna banca interessata all'operazione, in misura proporzionale alla rispettiva consistenza complessiva dei crediti e dei debiti; la tassazione ridotta ha per oggetto un importo di utili complessivamente non superiore all'1,2 per cento della differenza fra la consistenza complessiva dei crediti e debiti delle banche interessate all'operazione e l'analogo aggregato della maggiore banca interessata all'operazione stessa;

- c) possibilità di optare, in alternativa all'ordinario regime di neutralità fiscale dei disavanzi emergenti da operazioni di fusione e scissione, per l'applicazione di un'imposta sostitutiva con aliquota del 27 per cento, con conseguente riconoscimento fiscale dei valori iscritti; riconoscimento fiscale dei valori con cui viene imputato il disavanzo, anche senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva, previa dimostrazione dell'avvenuto assoggettamento a tassazione del maggior valore delle partecipazioni da cui il disavanzo è derivato;
- d) possibilità di optare, in alternativa al regime previsto dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l'applicazione di un'imposta sostitutiva con la medesima aliquota prevista alla lettera c), sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende o di partecipazioni di controllo o collegamento di cui all'articolo 2359, primo comma, n.

1), e terzo comma, ultimo periodo, del codice civile, con riconoscimento fiscale dei relativi valori ovvero, ma nella sola ipotesi di conferimento in società, per la neutralità dell'operazione con mantenimento dei valori fiscali originari; possibilità, in quest'ultimo caso, di revocare l'opzione per la neutralità entro il quarto periodo di imposta successivo all'esecuzione del conferimento con assoggettamento ad imposta sostitutiva, con la medesima aliquota prevista alla lettera c), dei valori oggetto di conferimento e relativo riconoscimento fiscale;

- e) previsione di particolari disposizioni volte ad evitare possibili effetti distortivi in conseguenza dell'applicazione dei regimi sostitutivi di cui alle precedenti lettere; possibilità di introdurre criteri particolari di dilazione del pagamento dell'imposta sostitutiva; applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa e neutralità ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;
- f) coordinamento delle disposizioni previste nel presente articolo e nell'articolo 5 con quelle di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni e integrazioni, e al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, nonché ai decreti legislativi 8 ottobre 1997, n. 358, 18 dicembre 1997, n. 466, e 18 dicembre 1997, n. 467.



## Art. 7.

*Partecipazioni al capitale della Banca d'Italia*

1. Il regime fiscale di trasferimento delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), viene determinato dal Governo secondo criteri di neutralità fiscale, con decreto legislativo da emanare, sentite le competenti commissioni parlamentari, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto, per gli enti di cui alla presente legge, anche del patrimonio, dell'ambito territoriale di operatività nonché della parte di reddito che essi prevedono di devolvere ai fini statuari.

## Art. 8.

*Copertura finanziaria*

1. Alle minori entrate derivanti dalla presente legge, valutate in lire 80 miliardi annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**PROVVEDIMENTO 19 aprile 2001**

**Atto di indirizzo recante le indicazioni per la redazione, da parte delle fondazioni bancarie, del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000.**

IL MINISTRO DEL TESORO,  
DEL BILANCIO E DELLA  
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 461, recante delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria;

Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461;

Visto l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "la vigilanza sulle fondazioni è attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto l'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai

sensi del quale la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria è determinato dall'Autorità di vigilanza;

Visto l'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "l'Autorità di vigilanza emana, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), le disposizioni transitorie in materia di bilanci idonee ad assicurare l'ordinato passaggio al nuovo ordinamento previsto dal presente decreto";

Visto l'articolo 10, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale l'Autorità di vigilanza "emana, sentite le organizzazioni rappresentative delle fondazioni, atti di indirizzo di carattere generale";

Visto l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "il bilancio delle fondazioni è costituito dai documenti previsti dall'articolo 2423 del codice civile" e "le fondazioni tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio";

Visto l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "per la tenuta dei libri e delle scritture contabili previsti dal comma 1, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 2421 a 2435 del codice civile";

Visto l'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "l'Autorità di vigilanza disciplina con regolamento la redazione e le forme di pubblicità dei bilanci e della relativa relazione";



Considerato che è in fase di emanazione il regolamento previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

Considerata l'opportunità di definire una disciplina transitoria sulla redazione e le forme di pubblicità dei bilanci e della relativa relazione nelle more dell'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

Considerata la necessità di determinare la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000;

Sentita l'Associazione fra le Casse di risparmio italiane, quale organizzazione rappresentativa delle fondazioni;

## EMANA

il seguente atto di indirizzo

Nel presente atto di indirizzo sono contenute le indicazioni sulla redazione, da parte delle fondazioni, del bilancio e della relazione sulla gestione relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 e sulle forme di pubblicità dei documenti sopra menzionati. Sono altresì determinate le misure dell'accantonamento alla riserva obbligatoria relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 e dell'accantonamento al fondo per il volontariato, previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Le espressioni adoperate nel presente atto di indirizzo hanno lo stesso significato in-

dicato nel decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, con la seguente integrazione:

- a. "Ente strumentale": ente diverso dalle società di cui al libro V del codice civile e che ha per oggetto esclusivo la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla fondazione;
- b. "Società strumentale": società che ha per oggetto esclusivo la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla fondazione.

Come già indicato nell'atto di indirizzo del 5 agosto 1999, al paragrafo 6.1, l'esercizio deve essere chiuso il 31 dicembre 2000. Per consentire l'ordinato passaggio al nuovo ordinamento contabile, che sarà formalizzato nel regolamento previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, si ritiene di emanare le seguenti disposizioni transitorie, per la redazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000.

In considerazione delle difficoltà connesse alla transizione al nuovo regime, si stabilisce il 31 luglio 2001 quale termine per l'approvazione definitiva del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 da parte dell'organo competente. Detto termine vale anche nel caso in cui lo statuto della fondazione ne preveda uno diverso. Una copia del bilancio, insieme alla relazione sulla gestione e alla relazione dell'organo di controllo, è trasmessa all'Autorità di vigilanza entro quindici giorni dall'approvazione.

### 1. *Redazione del bilancio*

- 1.1 Il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.



- 1.2 Il bilancio è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.
- 1.3 Se le informazioni richieste ai sensi del presenti disposizioni transitorie non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, nella nota integrativa sono fornite le informazioni complementari necessarie allo scopo.
- 1.4 Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una delle presenti disposizioni transitorie è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non è applicata. Nella nota integrativa sono illustrati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.
2. *Principi di redazione del bilancio*
- 2.1 La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del principio di competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso e del pagamento, e del principio di prudenza, anche in funzione della conservazione del valore del patrimonio della fondazione.
- 1.2 Nel rispetto delle presenti disposizioni transitorie il bilancio è redatto privilegiando, ove possibile, la rappresentazione della sostanza sulla forma.
- 1.3 I dividendi azionari sono di competenza dell'esercizio nel corso del quale viene deliberata la loro distribuzione.
3. *Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico*
- 3.1 Lo stato patrimoniale e il conto economico sono redatti in conformità agli schemi riportati rispettivamente negli allegati A e B al presente atto di indirizzo.
- 3.2 Le voci precedute da lettere possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente.
- 3.3 Sono aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli schemi.
- 3.4 Non sono riportate le voci che non presentano importi né per l'esercizio al quale si riferisce il bilancio, né per quello precedente.
- 3.5 Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente sono adattate, ove possibile; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo sono segnalati e commentati nella nota integrativa. La diversa durata dell'esercizio chiuso il 31 dicem-

bre 2000 rispetto all'esercizio precedente rende non comparabili le voci del conto economico.

3.6 Sono vietati i compensi di partite, ad eccezione di quelli espressamente previsti ai sensi delle presenti disposizioni transitorie.

3.7 La svalutazione, l'ammortamento e la rivalutazione degli elementi dell'attivo sono effettuati con una rettifica in diminuzione o in aumento del valore di tali elementi.

#### 4. *Gestioni patrimoniali individuali*

4.1 Le operazioni relative agli strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale a soggetti abilitati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, possono essere contabilizzate con delle scritture riepilogative riferite alla data di chiusura dell'esercizio ed effettuate in conformità ai rendiconti trasmessi.

4.2 I rendiconti trasmessi dai gestori sono conservati per lo stesso periodo di conservazione delle scritture contabili.

4.3 Alla data di chiusura dell'esercizio nella contabilità della fondazione risultano gli strumenti finanziari e le somme di denaro affidati in gestione patrimoniale individuale.

4.4 Il risultato delle gestioni patrimoniali individuali al netto delle imposte e al lordo delle commissioni di negoziazione e di gestio-

ne è riportato nella voce "risultato delle gestioni patrimoniali individuali" del conto economico.

4.5 Per ciascuna gestione patrimoniale individuale nella nota integrativa sono indicati, se i dati necessari sono disponibili: il valore di bilancio e il valore di mercato del portafoglio alla data di apertura dell'esercizio o alla data di conferimento dell'incarico se successiva; i conferimenti e i prelievi effettuati nel corso dell'esercizio; la composizione, il valore di mercato, il valore di bilancio e il costo medio ponderato del portafoglio alla data di chiusura dell'esercizio; il risultato di gestione al lordo e al netto di imposte e commissioni; le commissioni di gestione e di negoziazione; il parametro di riferimento e la sua variazione dalla data di apertura dell'esercizio, o dalla data di conferimento dell'incarico se successiva, alla data di chiusura dell'esercizio.

#### 5. *Immobilizzazioni*

5.1 Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente sono iscritti tra le immobilizzazioni.

5.2 In deroga al paragrafo precedente, i beni durevoli la cui utilizzazione è limitata nel tempo e che abbiano un costo di modesta entità possono non essere iscritti tra le immobilizzazioni. In questo caso, il loro costo è imputato



- interamente al conto economico nell'esercizio in cui è sostenuto. L'esercizio di questa deroga è illustrato nella nota integrativa.
- 5.3 Gli strumenti finanziari sono iscritti tra le immobilizzazioni solo se destinati a essere utilizzati durevolmente dalla fondazione.
- 5.4 Le partecipazioni in società strumentali sono iscritte tra le immobilizzazioni.
- 5.5 Le partecipazioni di controllo detenute dalla fondazione in società che non abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali sono iscritte tra le immobilizzazioni.
- 5.6 La partecipazione al capitale della Banca d'Italia è iscritta tra le immobilizzazioni.
- 5.7 L'immobilizzazione e la smobilizzazione di strumenti finanziari precedentemente rispettivamente non immobilizzati e immobilizzati sono motivate nella nota integrativa, con l'indicazione degli effetti economici e patrimoniali.
6. *Fondo di stabilizzazione delle erogazioni*
- 6.1 Il fondo di stabilizzazione delle erogazioni ha la funzione di contenere la variabilità delle erogazioni d'esercizio in un orizzonte temporale pluriennale.
- 6.2 Nella determinazione dell'accantonamento al fondo di stabilizzazione delle erogazioni e nel suo utilizzo, si tiene conto della variabilità attesa del risultato dell'esercizio, commisurata al risultato medio atteso dell'esercizio in un orizzonte temporale pluriennale.
- 6.3 Il risultato medio atteso dell'esercizio e la variabilità attesa del risultato dell'esercizio sono stimati anche sulla base della strategia d'investimento adottata dalla fondazione e dell'evidenza statistica sull'andamento storico del rendimento di un portafoglio con allocazione analoga a quella del portafoglio finanziario della fondazione.
- 6.4 I criteri adottati per la movimentazione del fondo di stabilizzazione delle erogazioni sono illustrati nella sezione "bilancio di missione" della relazione sulla gestione.
7. *Fondi per le erogazioni ed erogazioni deliberate*
- 7.1 Le somme accantonate per effettuare erogazioni e per le quali non sia stata assunta la delibera di erogazione sono iscritte nelle voci "fondi per le erogazioni nei settori rilevanti" e "fondi per le erogazioni negli altri settori statutari" dello stato patrimoniale.
- 7.2 Il programma per l'utilizzo dei fondi per le erogazioni è illustrato nella sezione "bilancio di missione" della relazione sulla gestione.
- 7.3 Le somme per le quali sia stata assunta la delibera di erogazio-



ne e che non siano state erogate sono iscritte nella voce “erogazioni deliberate” dello stato patrimoniale.

## 8. *Conti d'ordine*

8.1 In calce allo stato patrimoniale risultano le eventuali garanzie prestate direttamente o indirettamente, gli altri impegni e conti d'ordine.

8.2 Gli impegni di erogazione sono riportati in una voce apposita.

8.3 Nella sezione “bilancio di missione” della relazione sulla gestione sono riportati gli impegni di erogazione, ripartiti per esercizio.

## 9. *Disposizioni relative al conto economico*

9.1 I proventi sui quali sia stata applicata una ritenuta a titolo d'imposta o un'imposta sostitutiva sono riportati nel conto economico al netto delle imposte.

9.2 Nella voce “rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati” è riportato il saldo tra le rivalutazioni e le svalutazioni degli strumenti finanziari non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale effettuate a norma dei paragrafi 10.7 e 10.8.

9.3 Nella voce “risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati” è riportato il saldo tra le plusvalenze e le minusvalenze da negoziazione di strumenti finanziari non immo-

bilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale.

9.4 Nella voce “rivalutazione (svalutazione) netta delle immobilizzazioni finanziarie” è riportato il saldo tra le rivalutazioni e le svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie effettuate a norma del paragrafo 10.6.

9.5 Nella voce “rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie” è riportato il saldo tra le rivalutazioni e le svalutazioni delle attività non finanziarie effettuate a norma dei paragrafi 10.6 e 10.7.

9.6 L'accantonamento alla riserva obbligatoria è determinato, per il solo esercizio chiuso il 31 dicembre 2000, nella misura del quindici per cento dell'avanzo dell'esercizio.

9.7 L'accantonamento al fondo per il volontariato, previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, è determinato nella misura di un quindicesimo del risultato della differenza tra l'avanzo dell'esercizio meno l'accantonamento alla riserva obbligatoria di cui al paragrafo precedente e l'importo minimo da destinare ai settori rilevanti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

## 10. *Criteri di valutazione*

10.1 La valutazione delle voci è fatta



secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

- 10.2 I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. In casi eccezionali sono consentite deroghe a questa disposizione. Nella nota integrativa sono illustrati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.
- 10.3 Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono valutati separatamente.
- 10.4 Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto.
- 10.5 Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 5.2, il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.
- 10.6 Le immobilizzazioni che, alla data della chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i paragrafi 10.4 e 10.5 sono svalutate a tale minor valore. Questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.
- 10.7 Le attività che non costituiscono immobilizzazioni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e il valore presumibile di realizzazione o di mercato.
- 10.8 Gli strumenti finanziari quotati e non immobilizzati, ivi compresi quelli affidati in gestione patrimoniale individuale, possono essere valutati al valore di mercato. Le parti di organismi di investimento collettivo del risparmio aperti armonizzati si considerano strumenti finanziari quotati.
- 10.9 Per la partecipazione nella società bancaria conferitaria si considera come costo di acquisto il valore di conferimento.
- 10.10 Se, in sede di applicazione delle presenti disposizioni transitorie, i costi di acquisto degli elementi dell'attivo non possono essere agevolmente determinati, può considerarsi come costo di acquisto il valore indicato nell'ultimo bilancio approvato. Di tale circostanza si fa menzione nella nota integrativa.
- 10.11 Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 10.8, le fondazioni aventi natura di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, possono rivalutare la partecipazione nella società bancaria conferitaria che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore superiore al valore di conferimento a tale maggior valore.

## 11. *Contenuto della nota integrativa*

11.1 Oltre a quanto stabilito ai sensi delle altre disposizioni transitorie, la nota integrativa indica:

- a) i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;
- b) i movimenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, ripartite per categoria;
- c) l'elenco delle partecipazioni in società strumentali, separando quelle operanti nei settori rilevanti da quelle operanti negli altri settori statuari e indicando per ciascuna società partecipata: la denominazione; la sede; l'oggetto o lo scopo; il risultato dell'ultimo esercizio, anche ai fini dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153; l'ultimo dividendo percepito; la quota del capitale posseduta; il valore attribuito in bilancio; la sussistenza del controllo ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
- d) l'elenco delle partecipazioni immobilizzate in società non strumentali, indicando per ciascuna società partecipata: la denominazione; la

sede; l'oggetto o lo scopo; il risultato dell'ultimo esercizio; l'ultimo dividendo percepito; la quota del capitale posseduta; il valore attribuito in bilancio; la sussistenza del controllo ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

- e) i movimenti delle partecipazioni in società strumentali;
- f) i movimenti delle immobilizzazioni finanziarie non quotate e diverse dalle partecipazioni in società strumentali, ripartite per categoria, indicando per ciascuna categoria: il valore di bilancio all'inizio dell'esercizio; gli acquisti; le rivalutazioni; i trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato; le vendite; i rimborsi; le svalutazioni; i trasferimenti al portafoglio non immobilizzato; il valore di bilancio alla fine dell'esercizio;
- g) i movimenti delle immobilizzazioni finanziarie quotate, ripartite per categoria, indicando per ciascuna categoria: il valore di bilancio e il valore di mercato all'inizio dell'esercizio; gli acquisti; le rivalutazioni; i trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato; le vendite; i rimborsi; le svalutazioni; i trasferimenti al portafoglio non immobilizzato; il valore



- di bilancio e il valore di mercato alla fine dell'esercizio;
- h) i movimenti degli strumenti finanziari quotati, non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale, ripartiti per categoria, indicando per ciascuna categoria: il valore di bilancio e il valore di mercato all'inizio dell'esercizio; gli acquisti; le rivalutazioni; i trasferimenti dal portafoglio immobilizzato; le vendite; i rimborsi; le svalutazioni; i trasferimenti al portafoglio immobilizzato; il valore di bilancio e il valore di mercato alla fine dell'esercizio;
  - i) i movimenti degli strumenti finanziari non quotati, non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale, ripartiti per categoria, indicando per ciascuna categoria: il valore di bilancio all'inizio dell'esercizio; gli acquisti; le rivalutazioni; i trasferimenti dal portafoglio immobilizzato; le vendite; i rimborsi; le svalutazioni; i trasferimenti al portafoglio immobilizzato; il valore di bilancio alla fine dell'esercizio;
  - j) l'ammontare dei crediti verso enti e società strumentali partecipati;
  - k) la composizione delle voci "altri beni" e "altre attività" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile;
  - l) l'ammontare delle donazioni in conto capitale gravate da oneri e il contenuto di questi;
  - m) la composizione e i movimenti delle altre voci dello stato patrimoniale, quando ciò sia utile ai fini della comprensione del bilancio;
  - n) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della fondazione;
  - o) la composizione delle voci "rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie" e "rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie" del conto economico, nonché la composizione delle voci "altri proventi", "altri oneri", "proventi straordinari" e "oneri straordinari" quando il loro ammontare sia apprezzabile;
  - p) il numero dei dipendenti, ripartito per categoria e per attività;
  - q) le misure organizzative adottate dalla fondazione per assicurare la separazio-

ne dell'attività di gestione del patrimonio dalle altre attività, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

r) l'ammontare dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organi statutari, ripartito per organo, e il numero dei componenti di ciascun organo.

1.2 La fondazione può fornire nella nota integrativa altre informazioni a integrazione di quelle richieste ai sensi delle presenti disposizioni transitorie.

1.3 Nel caso in cui non sia possibile o eccessivamente oneroso indicare nella nota integrativa alcune delle informazioni previste al paragrafo 11.1, queste informazioni possono essere omesse. Le ragioni dell'omissione sono illustrate nella nota integrativa.

## 12. *Relazione sulla gestione*

12.1 Il bilancio è corredato da una relazione sulla gestione redatta dagli amministratori. La relazione sulla gestione è suddivisa in due sezioni:

- a) relazione economica e finanziaria;
- b) bilancio di missione.

12.2 Nella relazione economica e finanziaria sono illustrati:

- a) la situazione economica e finanziaria della fondazione;

b) l'andamento della gestione economica e finanziaria e i risultati ottenuti nella gestione finanziaria del patrimonio;

c) la strategia d'investimento adottata, con particolare riferimento all'orizzonte temporale dell'investimento, agli obiettivi di rendimento, alla composizione del portafoglio e all'esposizione al rischio;

d) i risultati ottenuti dagli intermediari finanziari cui si è affidata la gestione del portafoglio e le strategie d'investimento da questi adottate;

e) le operazioni effettuate nel corso dell'esercizio al fine della dismissione delle partecipazioni di controllo detenute dalla fondazione in società che non abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali e le operazioni programmate al medesimo fine;

f) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;

g) l'evoluzione prevedibile della gestione economica e finanziaria.

12.3 Nel bilancio di missione sono illustrati:

- a) il rendiconto delle erogazioni deliberate e delle erogazioni effettuate nel corso





- dell'esercizio, la composizione e i movimenti dei fondi per l'attività d'istituto e della voce "erogazioni deliberate";
- b) gli obiettivi sociali perseguiti dalla fondazione nei settori d'intervento e i risultati ottenuti, anche con riferimento alle diverse categorie di destinatari;
  - c) l'attività di raccolta fondi;
  - d) gli interventi realizzati direttamente dalla fondazione;
  - e) l'elenco degli enti strumentali cui la fondazione partecipa, separando quelli operanti nei settori rilevanti da quelli operanti negli altri settori statutari e indicando per ciascun ente: la denominazione; la sede; l'oggetto o lo scopo; la natura e il contenuto del rapporto di partecipazione; il risultato dell'ultimo esercizio; la sussistenza del controllo ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
  - f) l'attività delle imprese strumentali esercitate direttamente dalla fondazione, degli enti e società strumentali partecipati e delle fondazioni diverse da quelle di origine bancaria il cui patrimonio sia stato costituito con il contributo della fondazione;
  - g) i criteri generali di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare per ciascun settore d'intervento;
  - h) i progetti e le iniziative finanziati, distinguendo quelli finanziati solo dalla fondazione da quelli finanziati insieme ad altri soggetti;
  - i) i progetti e le iniziative pluriennali sostenuti e i relativi impegni di erogazione;
  - j) i programmi di sviluppo dell'attività sociale della fondazione.
- 12.4 Se, a causa del mancato o recente insediamento dei nuovi organi statutari, gli obiettivi, sia economici e finanziari, sia sociali, non sono stati analiticamente definiti, la relazione economica e finanziaria e il bilancio di missione possono essere redatti in forma sintetica. In particolare, possono essere omesse le informazioni indicate al paragrafo 12.2, lettera c) e al paragrafo 12.3, lettere b) e j). Tale circostanza è illustrata nei due documenti.
- 13 *Pubblicità*
- 13.1 Una copia del bilancio approvato dall'organo di indirizzo, della relazione sulla gestione e della relazione dell'organo di controllo restano depositate presso la sede della fondazione. Chiunque può prenderne visione ed

estranne copia a proprie spese. Equivale al deposito la messa a disposizione dei suddetti documenti su siti internet non soggetti a restrizioni di accesso.

#### 14 *Disposizioni finali*

- 14.1 Le fondazioni aventi natura di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, possono imputare direttamente al patrimonio netto le svalutazioni, le rivalutazioni, le plusvalenze e le minusvalenze relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria. La parte non imputata al patrimonio netto è iscritta nel conto economico.
- 14.2 Le svalutazioni, le rivalutazioni, le minusvalenze e le plusvalenze relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria e la parte imputata al patrimonio netto sono indicate analiticamente nella nota integrativa.
- 14.3 I titoli di debito convertibili in azioni ordinarie della società bancaria conferitaria emessi dalla fondazione ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono evidenziati nello stato patrimoniale in un'apposita sottovoce della voce "debiti".
- 14.4 Si suggerisce di trasferire una quota adeguata della riserva costituita ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera d), del de-

creto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, ai fondi per l'attività d'istituto, tenendo conto sia dell'esigenza di conservare il valore del patrimonio, sia dell'esigenza di sostenere l'attività istituzionale della fondazione. La parte residua è trasferita al fondo di dotazione.

- 14.5 Le riserve iscritte nel patrimonio netto alla chiusura dell'esercizio precedente, diverse dalla riserva da donazioni e dalla riserva da rivalutazioni e plusvalenze e aventi effettiva natura patrimoniale sono trasferite al fondo di dotazione.
- 14.6 I fondi e le riserve iscritti nel patrimonio netto alla chiusura dell'esercizio precedente non aventi effettiva natura patrimoniale sono trasferite nelle appropriate voci del passivo non comprese nel patrimonio netto.
- 14.7 Nella nota integrativa sono illustrati i trasferimenti di fondi e riserve effettuati sulla base delle indicazioni contenute nei paragrafi 14.4, 14.5 e 14.6.
- 14.8 La fondazione può istituire una riserva per l'integrità del patrimonio. Per il solo esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 e al solo fine di conservare il valore del patrimonio, la fondazione può effettuare un accantonamento a detta riserva in misura non superiore al quindici per cento dell'avanzo dell'esercizio; in casi eccezionali, e illustrando le ra-



gioni della scelta nella nota integrativa, tale misura può essere elevata fino al venti per cento. I criteri per la determinazione degli accantonamenti a detta riserva negli esercizi successivi sono sottoposti alla preventiva valutazione dell'Autorità di vigilanza.

14.9 L'istituzione di altre riserve facoltative e i relativi criteri per

la determinazione degli accantonamenti sono sottoposti alla preventiva valutazione dell'Autorità di vigilanza.

Il presente atto di indirizzo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 19 aprile 2001

*Il Ministro: Visco*



CNDCEC



**Allegato A – Schema dello stato patrimoniale**

<b>ATTIVO</b>		<b>t</b>	<b>t-1</b>
1	Immobilizzazioni materiali e immateriali	.....	.....
	a) beni immobili	.....	.....
	di cui:		
	beni immobili strumentali	.....	.....
	b) beni mobili d'arte	.....	.....
	c) beni mobili strumentali	.....	.....
	d) altri beni	.....	.....
2	Immobilizzazioni finanziarie:	.....	.....
	a) partecipazioni in società strumentali	.....	.....
	di cui:		
	partecipazioni di controllo	.....	.....
	b) altre partecipazioni	.....	.....
	di cui:		
	partecipazioni di controllo	.....	.....
	c) titoli di debito	.....	.....
	d) altri titoli	.....	.....
3	Strumenti finanziari non immobilizzati:	.....	.....
	a) strumenti finanziari affidati in		
	gestione patrimoniale individuale	.....	.....
	b) strumenti finanziari quotati	.....	.....
	di cui:		
	- titoli di debito	.....	.....
	- titoli di capitale	.....	.....
	- parti di organismi di investimento	.....	.....
	collettivo del risparmio	.....	.....
	c) strumenti finanziari non quotati	.....	.....
	di cui:		
	- titoli di debito	.....	.....
	- titoli di capitale	.....	.....
	- parti di organismi di investimento	.....	.....
	collettivo del risparmio	.....	.....
4	Crediti	.....	.....
	di cui:		
	esigibili entro l'esercizio successivo	.....	.....
5	Disponibilità liquide	.....	.....
6	Altre attività	.....	.....
	di cui:		
	attività impiegate nelle imprese	.....	.....
	strumentali direttamente esercitate	.....	.....
7	Ratei e risconti attivi	.....	.....
	<b>Totale dell'attivo</b>	.....	.....



PASSIVO		t	t-1
1	Patrimonio netto:	.....	.....
	a) fondo di dotazione	.....	.....
	b) riserva da donazioni	.....	.....
	c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze	.....	.....
	d) riserva obbligatoria	.....	.....
	e) riserva per l'integrità del patrimonio	.....	.....
	f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo	.....	.....
	g) avanzo (disavanzo) residuo	.....	.....
2	Fondi per l'attività d'istituto:	.....	.....
	a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni	.....	.....
	b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti	.....	.....
	c) fondi per le erogazioni negli altri settori statutari	.....	.....
	d) altri fondi	.....	.....
3	Fondi per rischi e oneri	.....	.....
4	Tattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	.....	.....
5	Erogazioni deliberate:	.....	.....
	a) nei settori rilevanti	.....	.....
	b) negli altri settori statutari	.....	.....
6	Fondo per il volontariato	.....	.....
7	Debiti	.....	.....
	di cui:		
	esigibili entro l'esercizio successivo	.....	.....
8	Ratei e risconti passivi	.....	.....
	<b>Totale del passivo</b>	.....	.....



CNDCEC

## **CONTI D'ORDINE**

Beni di terzi

Beni presso terzi

Garanzie e impegni

Impegni di erogazione

Rischi

Altri conti d'ordine

**Allegato B – Schema del conto economico**

		t	t-1
1	Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	.....	.....
2	Dividendi e proventi assimilati:	.....	.....
	a) da società strumentali	.....	.....
	b) da altre immobilizzazioni finanziarie	.....	.....
	c) da strumenti finanziari non immobilizzati	.....	.....
3	Interessi e proventi assimilati:	.....	.....
	a) da immobilizzazioni finanziarie	.....	.....
	b) da strumenti finanziari non immobilizzati	.....	.....
	c) da crediti e disponibilità liquide	.....	.....
4	Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati	.....	.....
5	Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati	.....	.....
6	Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie	.....	.....
7	Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie	.....	.....
8	Risultato d'esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	.....	.....
9	Altri proventi:	.....	.....
	di cui:		
	contributi in conto esercizio	.....	.....
10	Oneri:	.....	.....
	a) compensi e rimborsi spese organi statutari	.....	.....
	b) per il personale	.....	.....
	di cui:		
	per la gestione del patrimonio	.....	.....
	c) per consulenti e collaboratori esterni	.....	.....
	d) per servizi di gestione del patrimonio	.....	.....
	e) interessi passivi e altri oneri finanziari	.....	.....
	f) commissioni di negoziazione	.....	.....
	g) ammortamenti	.....	.....
	h) accantonamenti	.....	.....
	i) altri oneri	.....	.....



11	Proventi straordinari di cui: plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie	.....	.....
12	Oneri straordinari di cui: minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie	.....	.....
13	Imposte	.....	.....
<b>Avanzo (disavanzo) dell'esercizio</b>		.....	.....

		t	t-1
14	Accantonamento alla riserva obbligatoria	.....	.....
15	Erogazioni deliberate in corso d'esercizio: a) nei settori rilevanti b) negli altri settori statutari	..... .....	..... .....
16	Accantonamento al fondo per il volontariato	.....	.....
17	Accantonamenti ai fondi per l'attività d'istituto: a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari d) agli altri fondi	..... ..... ..... .....	..... ..... ..... .....
18	Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio	.....	.....
<b>Avanzo (disavanzo) residuo</b>		.....	.....



